



# **CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001



# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Fonti del Modello.....</b>	<b>9</b>
<b>2. IL MODELLO .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Presentazione di Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4 Approccio metodologico.....</b>	<b>12</b>
Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale .....	12
Fase II: identificazione delle attività a rischio.....	12
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio.....	13
Fase IV: gap analysis .....	13
Fase V: definizione dei protocolli.....	13
<b>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1 Il disposto normativo .....</b>	<b>14</b>
<b>3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>15</b>
<b>3.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>16</b>
3.4.1 Il disposto normativo.....	16
3.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	16
3.4.3 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali.....	18
3.4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	18
<b>4. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA.....</b>	<b>20</b>
<b>4.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>20</b>
4.1.1 Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio	20
4.1.2 Tipologia di reati .....	22
4.1.3 Processi a rischio.....	23
4.1.4 Principi di comportamento .....	24
<b>4.2 I reati societari.....</b>	<b>26</b>
4.2.1 Tipologia di reati .....	26
4.2.2 Processi a rischio.....	27
4.2.3 Principi di comportamento .....	28
<b>4.3. I Reati di falsità in monete .....</b>	<b>28</b>
4.3.1 Tipologia di reati .....	28
4.3.2 Processi a rischio.....	28
<b>4.4 I reati riguardanti violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e salute sul lavoro.....</b>	<b>29</b>
4.4.1 Tipologia di reati .....	29
4.4.2 Processi a rischio.....	29
4.4.3 Principi di comportamento .....	29
<b>4.5 I reati di riciclaggio e impiego di beni da provenienza illecita .....</b>	<b>29</b>
4.5.1 Tipologia di reati .....	29
4.5.2 Processi a rischio.....	30
4.5.3 Principi di comportamento .....	30

<b>5. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....</b>	<b>30</b>
<b>6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALE PER I DESTINATARI.</b>	<b>33</b>
<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>	<b>33</b>
<i>7.1 Principi generali .....</i>	<i>33</i>
<i>7.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri .....</i>	<i>33</i>
<i>7.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....</i>	<i>34</i>
<i>7.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti .....</i>	<i>35</i>
<i>7.5 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e partner..</i>	<i>36</i>
<b>ALLEGATO 1 PIANO DI MIGLIORAMENTO .....</b>	<b>37</b>
<b>1. SCOPI DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>39</b>
<b>2. AZIONI DI MIGLIORAMENTO: INDICAZIONI GENERALI .....</b>	<b>39</b>
<b>2.1 Gestione amministrativa e finanziaria.....</b>	<b>39</b>
2.1.1 Predisposizione bilancio d'esercizio .....	39
2.1.2 Ciclo fatturazione attiva e passiva .....	40
2.1.3 Gestione paghe e rimborsi spesa .....	40
2.1.4 Gestione cassa .....	41
2.1.5 Sponsorizzazioni, attività liberali, elargizioni .....	41
2.1.6 Gestione dei rapporti con Organismi ispettivi - di vigilanza .....	41
<b>2.2 Gestione ed erogazioni servizi.....</b>	<b>42</b>
2.2.1 Attività di marketing e partecipazione a gare .....	42
2.2.2 Gestione approvvigionamenti .....	42
<b>2.3 Gestione del personale.....</b>	<b>43</b>
2.3.1 Selezione, assunzione e gestione del personale.....	43
<b>2.4. Gestione sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>43</b>
2.4.1 Sicurezza sul lavoro.....	43
<b>2.5 Attività di supporto .....</b>	<b>45</b>
2.5.1 Sistemi Informativi .....	45
<b>3. ULTERIORI ADEMPIMENTO A COMPLETAMENTO DEL PROCESSO.</b>	<b>46</b>
<b>ALLEGATO 2 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....</b>	<b>47</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>49</b>
<i>La configurazione dell'organizzazione aziendale .....</i>	<i>50</i>
<i>Dal Sistema Gestione Qualità e Ambiente.....</i>	<i>52</i>
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA .....</b>	<b>55</b>
<i>Predisposizione Bilancio d'esercizio.....</i>	<i>57</i>
<i>Ciclo fatturazione attiva e passiva .....</i>	<i>60</i>
<i>Gestione paghe e rimborsi spesa .....</i>	<i>64</i>
<i>Gestione cassa .....</i>	<i>66</i>
<i>Sponsorizzazioni, attività liberali, elargizioni.....</i>	<i>68</i>
<i>Gestione dei rapporti con Organismi ispettivi/di Vigilanza.....</i>	<i>70</i>
<b>GESTIONE ED EROGAZIONE SERVIZI.....</b>	<b>73</b>
<i>Attività di marketing e partecipazione a gare .....</i>	<i>75</i>
<i>Gestione approvvigionamenti .....</i>	<i>79</i>
<b>GESTIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>81</b>

<i>Selezione, assunzione e gestione del personale</i> .....	<b>83</b>
<b>GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO</b> .....	<b>85</b>
<i>Sicurezza sul lavoro</i> .....	<b>86</b>
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO</b> .....	<b>93</b>
<i>Sistemi informativi</i> .....	<b>95</b>
ALLEGATO 3 ELENCO REATI E SANZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 .....	98
ALLEGATO 4 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 .....	139



## **1. INTRODUZIONE**

### ***1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti***

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per

effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 aggiunto dall'art. 2, co. 29 della L.15 luglio 2009, n.94)
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dalla L. 23 luglio 2009 n.99);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001 aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n.99)
- Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001 aggiunto dall'art. 9 della L.18 aprile 2005 n.62)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute del lavoro (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.lgs.231/2001 introdotti dal D.lgs. 231/2007);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (ar. 25-novies, D.lgs. 231/2001 aggiunto dalla L.22 luglio 2009 n.99)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 aggiunto dall'art.4 della legge 3 agosto 2009 n.116)

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di



organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs. 231/2001.

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

## ***1.2 Fonti del Modello***

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione Cristoforetti Servizi Energia ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, delle linee guida predisposte da Confindustria.

## **2. IL MODELLO**

### ***2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello***

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Cristoforetti Servizi Energia di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

## **2.2 Presentazione di Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.**

Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. si propone come partner per una gestione globale dei sistemi energetici mediante un approccio più razionale ed economico al fine di ottenere risultati concreti e immediati migliorando così la qualità della vita nelle comunità.

Cristoforetti Servizi Energia può contare su un team di Energy Manager in grado di coordinare tutte le fasi del processo energetico: un approccio globale per risolvere esigenze articolate e complesse.

Cristoforetti Servizi Energia è da anni impegnata nello sviluppo di sistemi e tecnologie in grado di portare innovazione in tutto ciò che riguarda l'utilizzo intelligente delle fonti di energia. Questo si traduce in rispetto per l'ambiente, uso di fonti di energia rinnovabili, risparmio energetico ed economico. La forte propensione all'innovazione e il personale qualificato fanno di Cristoforetti Servizi Energia un interlocutore responsabile in grado di co-progettare con il cliente le migliori soluzioni tecnico economiche per gestire calore e risparmio economico nel tempo.

La società assicura il rispetto della normativa ISO 14000 attraverso il costante monitoraggio dello sviluppo delle normative di settore attinenti il sistema qualità e la redazione di quattro audit annuali relativi a tutto il processo Qualità.

In particolare le categorie di cliente di Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. sono:

- Condomini
- Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, ...)
- Ospedali (Istituti di Cura, Case di Riposo, ...)
- Industria
- Centri sportivi
- Centri commerciali.

Il capitale sociale al 31/12/08 risultava sottoscritto e versato per euro 1.500.000,00 e così ripartito tra i soci:

- CPL Concordia soc. coop. quota nominale euro 750.000,00 (pari al 50%);
- Cristoforetti Petroli SpA – quota nominale euro 750.000,00 (pari al 50%).

Cristoforetti Servizi Energia opera, attraverso uffici presenti sul territorio, in:

Trentino Alto Adige - Sede legale Lavis (TN); Veneto - Filiale di Padova; Lombardia - Filiale di Legnano (MI); Friuli Venezia Giulia - Filiale di Trieste.

## **2.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello**

Il presente Modello è composto da una introduzione generale e da paragrafi dedicati, elaborati ciascuno con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di Cristoforetti Servizi Energia, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di Confindustria, sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento;
- lo Statuto di Cristoforetti Servizi Energia;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;

- il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il Modello si completa dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: Piano di miglioramento,
- Allegato 2: Documento di valutazione,
- Allegato 3: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
- Allegato 4: Decreto Legislativo 231/2001.

## ***2.4 Approccio metodologico***

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

### **Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale**

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso Cristoforetti Servizi Energia e relativa a:

- Organigramma aziendale;
- Manuale Gestione Qualità e Ambiente;
- Procedure del Sistema Gestione Qualità;
- Deleghe e procure.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di Cristoforetti Servizi Energia, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

### **Fase II: identificazione delle attività a rischio**

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività di Cristoforetti Servizi Energia specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto

esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il metodo utilizzato è stato quello del "Control and Risk Assessment" (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Le aree a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Gestione Amministrativa e finanziaria;
- Gestione ed Erogazione Servizi;
- Gestione del Personale;
- Gestione Sicurezza sul Lavoro;
- Attività di Supporto.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati.

I risultati degli incontri sono stati documentati con schede descrittive.

Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.

### **Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio**

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

### **Fase IV: gap analysis**

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

### **Fase V: definizione dei protocolli**

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli/procedure esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo/procedura di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli/procedure sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Essi, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Ciò può consentire all'ODV di verificare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

#### ***3.1 Il disposto normativo***

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

#### ***3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza***

Come chiarito anche dalle Linee Guida di Confindustria, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- *stabilità e continuità*: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- *indipendenza ed autonomia*: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Direttore e Responsabile Tecnico, Consigliere Delegato, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;

- *professionalità*: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- *onorabilità* : i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

### **3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

In considerazione della specifica realtà aziendale di Cristoforetti Servizi Energia (compresa la dimensione d'organico), ma soprattutto del rapporto di partecipazione da parte della CPL di Concordia, cooperativa che offre attività di supporto alla Cristoforetti e già dotata di adeguato Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché di Organo di Vigilanza in composizione collegiale operante dall'approvazione del Modello stesso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma monocratica.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione o Direttore generale di Cristoforetti Servizi Energia, di società da questa controllate o della controllante o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisore da questa incaricato;
- l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con Cristoforetti Servizi Energia, con le sue controllate o con la controllante, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;
- decadere dalla funzione o dalla carica ricoperta al momento della nomina.

Il rappresentante dell'OdV deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, da Cristoforetti Servizi Energia e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo al rappresentante dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nuova nomina dell'Organo, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di Cristoforetti Servizi Energia resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e il suo rappresentante può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni. A tal fine il CdA di Cristoforetti Servizi Energia stabilisce un budget annuale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e valido per l'intero periodo dei tre esercizi in cui l'ODV resta in carica.

Il compenso del rappresentante dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

### ***3.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza***

#### **3.4.1 Il disposto normativo**

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

#### **3.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;



- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto 3.4.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Cristoforetti Servizi Energia nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia, di Cristoforetti Servizi Energia.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Il rappresentante dell'OdV deve adempiere ai suoi doveri con la diligenza del mandatario ed è responsabile della verità delle sue attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di Cristoforetti Servizi Energia;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente all'OdV.

### **3.4.3 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali**

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di Cristoforetti Servizi Energia.

A tal fine l'OdV si relaziona con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale:

- a seguito di ogni seduta, nel corso della riunione immediatamente successiva degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

### **3.4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di

Cristoforetti Servizi Energia o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati.

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Cristoforetti Servizi Energia

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di Cristoforetti Servizi Energia;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni informazione relativa a violazioni o carenze del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, ogni notizia relativa ad infortuni anche nel caso in cui gli stessi non abbiano dato luogo a lesioni gravi;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società e/o erogati alla clientela;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

L'OdV si relaziona con periodicità dallo stesso preventivamente stabilita, con i responsabili della Sicurezza e salute dei lavoratori (RSPP, Addetti alla Sicurezza) e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per acquisire tutte le informazioni utili in materia e per valutare la efficienza del Modello e delle procedure che ne fanno parte e adottare le conseguenti determinazioni; al proposito, l'OdV stabilisce le forme attraverso le quali questi soggetti, oltre che gli incontri periodici, possono far pervenire notizie di pertinenza.

## **4. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA**

### ***4.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione***

#### **4.1.1 Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio**

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, II comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, Cristoforetti Servizi Energia ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
  - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
  - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
  - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
  - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza. Sono considerati pubblici ufficiali:

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Altrettanta cautela deve essere osservata nei casi in cui Cristoforetti Servizi Energia dovesse porre in essere attività quale concessionario di un pubblico servizio.

#### **4.1.2 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida di Confindustria, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Cristoforetti Servizi Energia.

#### **A) FATTISPECIE CORRUTTIVE**

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione

- 
- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
  - gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
  - gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
  - i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
  - i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

*Fattispecie*

- Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

*Fattispecie*

- Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

*Fattispecie*

- Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.

**C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO**

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

*Fattispecie*

- Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto alla società a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

**4.1.3 Processi a rischio**

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica

Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Ammistrazione e Finanza	- Predisposizione bilancio - Gestione rapporti con organi ispettivi - Elargizioni liberali e sponsorizzazioni
Gestione ed erogazione servizi	- Partecipazione a gare - Gestione approvvigionamenti
Personale	- Selezione, Assunzione e Gestione del personale

#### **4.1.4 Principi di comportamento**

##### **Pubblica Amministrazione**

L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza delle funzioni aziendali preposte e autorizzate. Essi devono orientare la loro condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione di principi della buona amministrazione e dell'imparzialità a cui è tenuta. Le persone, dipendenti o collaboratori, incaricate da Cristoforetti Servizi Energia di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono promettere, richiedere, offrire o ricevere a/dai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere al fine di influenzare in modo illegittimo le decisioni dei suddetti in modo tale da far conseguire a Cristoforetti Servizi Energia un illecito o indebito vantaggio o interesse.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. E' peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), Cristoforetti Servizi Energia possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità di Cristoforetti Servizi Energia, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intraprese solamente dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi e nella osservanza dei protocolli interni.

##### **Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione**

Al fine di una corretta informativa con la Pubblica Amministrazione, Cristoforetti Servizi Energia si impegna a:

- operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;



- rappresentare gli interessi e le posizioni di Cristoforetti Servizi Energia in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

### **Contributi dalla Pubblica Amministrazione**

Cristoforetti Servizi Energia vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o mutuo agevolato per mezzo di dichiarazioni e/o documenti a tale scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o a seguito comunque di artifici o raggiri, realizzati anche per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

E' vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

### **Contributi a organizzazioni, fondazioni, partiti e altre associazioni**

L'eventuale finanziamento da parte di Cristoforetti Servizi Energia a organizzazioni (non profit, sindacali, ....), fondazioni, comitati, partiti e candidati politici o ad altre associazioni, deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno di Cristoforetti Servizi Energia.

Cristoforetti Servizi Energia può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, benefico, sociale e umanitario.

### **Selezione del personale**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

### **Fornitori e collaboratori esterni**

Cristoforetti Servizi Energia richiede ai propri fornitori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

Nella scelta dei fornitori, Cristoforetti Servizi Energia, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltreché della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni sono regolate sempre (fatti salvi i limiti d'importo minimi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

### **Conferimento di incarichi professionali**

Cristoforetti Servizi Energia adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

## ***4.2 I reati societari***

### **4.2.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Cristoforetti Servizi Energia.

#### **A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI**

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

#### *Fattispecie*

- Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del ... al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico;

#### **B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**

- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale

#### *Fattispecie*

- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.
- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.
- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### **C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

#### *Fattispecie*

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

#### *Fattispecie*

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

### **D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

#### *Fattispecie*

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

#### **4.2.2 Processi a rischio**

Le aree di attività di Cristoforetti Servizi Energia più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione bilancio d'esercizio</li> <li>- Ciclo fatturazione attiva e passiva</li> <li>- Gestione paghe e rimborsi spesa</li> <li>- Gestione cassa</li> </ul>

### 4.2.3 Principi di comportamento

#### **Gli organi sociali**

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. Gli organi sociali, i loro membri e i dipendenti incaricati, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono assumere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione senza ostacolare le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

#### **Gli organi amministrativi - I doveri dei singoli**

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori di Cristoforetti Servizi Energia che possa danneggiare l'integrità del patrimonio sociale o procurare un danno ai creditori.

#### **Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni**

Cristoforetti Servizi Energia condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e agli stakeholder in generale. Si impegna a gestire quindi il flusso dell'informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale. Assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi.

### 4.3. I Reati di falsità in monete

#### 4.3.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, previsti nell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili in capo alla Cooperativa CADIAI ma la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della stessa impresa.

- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

*Fattispecie:*

Immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede.

#### 4.3.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	- Gestione cassa

## ***4.4 I reati riguardanti violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e salute sul lavoro***

### **4.4.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati riguardanti violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con art. 25 septies limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Cristoforetti Servizi Energia.

#### **A) OMICIDIO COLPOSO**

#### **B) LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME**

### **4.4.2 Processi a rischio**

Le aree di attività di Cristoforetti Servizi Energia più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

#### **Area**

#### **Processo**

Sicurezza sul lavoro

- Gestione sicurezza in cantiere
- Gestione sicurezza lavoratori in azienda

### **4.4.3 Principi di comportamento**

#### **Rapporti con i lavoratori**

Cristoforetti Servizi Energia si adopera nei confronti dei lavoratori per il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo di procedure formalizzate che prevedono la definizione di responsabilità e compiti per la realizzazione del POS e per la verifica delle situazioni di anomalie sui cantieri rispetto alla sicurezza dei lavoratori.

Inoltre dal punto di vista della formazione e delle attività di prevenzione (vedi visite mediche scadenzate obbligatorie), le regole dettate dalla normativa e un controllo attraverso un monitoraggio di tale attività producono comportamenti attui a evitare la violazione di tali norme in materia di sicurezza sul lavoro.

## ***4.5 I reati di riciclaggio e impiego di beni da provenienza illecita***

### **4.5.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio e impiego di beni da provenienza illecita, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Legge Comunitaria 2005 (n.29/2006) in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Cristoforetti Servizi Energia.

## **A) RICICLAGGIO**

## **B) IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DA PROVENIENZA ILLECITA**

## **C) ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE**

### **4.5.2 Processi a rischio**

Le aree di attività di Cristoforetti Servizi Energia più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Amministrazione e finanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ciclo fatturazione attiva e passiva</li><li>- Sponsorizzazioni, attività liberali, elargizioni</li><li>- Gestione cassa</li><li>- Gestione paghe e rimborsi spesa</li></ul>
Erogazione servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione approvvigionamenti</li></ul>

### **4.5.3 Principi di comportamento**

#### **Fornitori e collaboratori esterni**

Cristoforetti Servizi Energia richiede ai propri fornitori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

Nella scelta dei fornitori, Cristoforetti Servizi Energia, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltretutto della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni sono regolate sempre (fatti salvi i limiti d'importo minimi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

## **5. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Per garantire l'efficacia del Modello, Cristoforetti Servizi Energia si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti, filiali e collaboratori di Cristoforetti Servizi Energia e per la loro formazione.

### **a) Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti**

- Diffusione del Modello sul sito internet aziendale: creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

- Un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e alle linee guida di Confindustria, corredata dagli articoli di giornale più significativi e dalle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione alla normativa in oggetto;
- Struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato da Cristoforetti Servizi Energia;
- Procedura di segnalazione all'OdV e scheda standard per la comunicazione da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.
- Comunicazione (nelle forme da stabilire) al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Presidenza, CdA, ecc.) per comunicare che Cristoforetti Servizi Energia si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rimandando al sito internet aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti.
- Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.
- Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Cristoforetti, da intendersi integrata con le iniziative di formazione ed informazione predisposte in materia di sicurezza del lavoro e salute dei lavoratori.

#### **b) Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori**

- Pubblicazione sul sito internet aziendale. Creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato da Cristoforetti Servizi Energia, contenenti in particolare:
  - un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da Cristoforetti Servizi Energia all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
  - struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato da Cristoforetti Servizi Energia.
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):
  - di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
  - di impegno al rispetto dello stesso.





## **6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALE PER I DESTINATARI**

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di Cristoforetti Servizi Energia, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### ***7.1 Principi generali***

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

Cristoforetti Servizi Energia prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

### ***7.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri***

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.
- Rimprovero scritto:
  - mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
  - omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti;
  - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti.
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:
  - inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
  - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.
- Licenziamento per giustificato motivo:
  - violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.
- Licenziamento per giusta causa:
  - comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico di Cristoforetti Servizi Energia delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

### ***7.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti***

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.
- Rimprovero scritto:
  - mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
  - omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
  - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.
- Licenziamento ex art. 2118 c.c.:
  - inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
  - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
  - violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.
- Licenziamento per giusta causa:
  - adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico di Cristoforetti Servizi Energia delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

#### ***7.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti***

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Cristoforetti Servizi Energia sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

### ***7.5 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e partner***

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partners commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Cristoforetti e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui Cristoforetti Servizi Energia si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto di Cristoforetti Servizi Energia di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di Cristoforetti Servizi Energia.

A tali fini, ampia informativa sul Modello adottato deve essere data alle controparti contrattuali.

# **Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

### ***ALLEGATO 1 PIANO DI MIGLIORAMENTO***



## **1. SCOPI DEL DOCUMENTO**

Il presente Piano di Miglioramento contiene l'insieme degli interventi da attivare per rendere l'organizzazione della Società adeguata al dettato della norma e in grado di prevenire i reati e correggere quelli che sono stati identificati come processi "sensibili" a seguito delle analisi condotte.

In particolare il Piano di Miglioramento costituisce lo strumento più semplice e immediato per consentire all'Organismo di Vigilanza – nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società - di implementare il miglioramento organizzativo e verificare nel tempo l'adeguatezza del Modello stesso. Esso infatti è finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi fondamentali:

1. assicurare la presenza di protocolli/procedure idonei a disciplinare le modalità operative e i comportamenti, secondo il Modello organizzativo adottato da Cristoforetti Servizi Energia S.r.l., e in grado dunque di permettere l'effettiva attuazione e verifica dei controlli previsti;
2. identificare opportuni flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza al fine di permetterne una effettiva operatività;
3. individuare le modalità attraverso cui l'Organismo di Vigilanza effettua il controllo.

## **2. AZIONI DI MIGLIORAMENTO: INDICAZIONI GENERALI**

Di seguito vengono indicate, per i processi individuati come "sensibili" entro il Documento di Valutazione dei Rischi, le principali azioni di miglioramento.

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Organismo di Vigilanza, il presente documento individua alcuni flussi informativi principali, ma assolutamente non esaustivi. Il completamento del quadro relativo ai flussi informativi deriverà infatti dall'attività di definizione delle procedure.

Infine, si rammenta l'opportunità di elaborare il Codice etico quale strumento per l'individuazione degli impegni e delle responsabilità etiche alle quali la società, gli amministratori, i dirigenti, tutti i dipendenti e i collaboratori sono chiamati ad orientare i propri comportamenti nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Il Codice dunque costituisce uno strumento di riferimento generale in tema di "deontologia aziendale".

### ***2.1 Gestione amministrativa e finanziaria***

#### **2.1.1 Predisposizione bilancio d'esercizio**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Definire una procedura interna atta a formalizzare il processo di "Predisposizione bilancio d'esercizio" in modo da rendere facilmente verificabile, anche dall'Organismo di Vigilanza, il processo, includendo le fasi di decisione, autorizzazione e realizzazione del documento, la descrizione dei rapporti e dei comportamenti nei confronti del Collegio Sindacale, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità da parte delle funzioni che "generano" i dati della contabilità.

In particolare è necessario identificare e formalizzare:

- i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio (valutative), il calendario e le istruzioni relative alla chiusura contabile e alla composizione della bozza di bilancio;
- i controlli di primo e secondo livello atti a garantire nel merito la correttezza e completezza della documentazione a supporto delle registrazioni contabili;
- i rapporti con la Società controllante CPL di Concordia, sì da dare evidenza e ordine alle attività ad oggi svolte dalla stessa nella chiusura del BE di Cristoforetti;
- i rapporti con il Collegio Sindacale: a tal proposito sono possibili incontri con la presenza dell'Organismo di Vigilanza per la verifica dell'osservanza della disciplina societaria e del rispetto dei comportamenti del management e dei dipendenti.

#### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Dovrà essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza della presentazione del Bilancio in CdA.

### **2.1.2 Ciclo fatturazione attiva e passiva**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Definire in una procedura interna il processo di fatturazione attiva e passiva, sì da rendere lo stesso facilmente verificabile anche nel corso delle ispezioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel ciclo di fatturazione passiva, occorre specificare che le autorizzazioni ai pagamenti rese dal Direttore e Resp. Tecnico al Resp. Amministrazione debbono avvenire con autorizzazione per iscritto (mediante visto su fogli riepilogativi dei pagamenti da effettuare, con sigla apposta pagina per pagina, e archiviati sotto la Responsabile amministrativo).

Si consiglia la previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi, al fine di prevenire reati in tema di riciclaggio e i delitti di criminalità organizzata; condotte che richiedono perlopiù il coinvolgimento di figure interne ed esterne all'organizzazione, impegnate in una sorta di "business parallelo". A maggior presidio la società può ampliare il catalogo dei comportamenti richiesti sia ai propri dipendenti sia ai partner esterni (es. attraverso condotte di correttezza nei rapporti indicate nel Codice Etico).

#### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza della presenza di fatture non collegate a regolari contratti/ordini.

### **2.1.3 Gestione paghe e rimborsi spesa**

Valutazione del rischio attuale: BASSO

Si consiglia la formalizzazione della prassi in una "procedura rimborso spese", ponendo in evidenza i punti di controllo esistenti, sì da introdurre un deterrente a produrre documentazione falsa, ovvero richiesta di rimborsi spesa fittizi o per ammontare diverso dalle spese effettivamente sostenute, e per permettere all'OdV di svolgere le opportune verifiche di processo.



#### **2.1.4 Gestione cassa**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Occorre formalizzare le regole per la gestione della cassa (centrale e periferiche), atte a definire:

- la responsabilità di gestione della liquidità (custodia chiavi, ecc.),
- i limiti massimi delle giacenze,
- gli usi possibili (es. eventuali autorizzazioni preventive, ecc.),
- i controlli in relazione alla normativa antiriciclaggio (qualora avvengano attività di pagamento da parte di terzi presso cassa).

Qualora le casse siano alimentate da denaro che non provenga da istituti di credito è necessario munirsi di apposito dispositivo per il riconoscimento dell'autenticità di banconote, sì da evitare il rischio di ricevere moneta falsa anche in buona fede.

#### **2.1.5 Sponsorizzazioni, attività liberali, elargizioni**

Valutazione del rischio attuale: BASSO

Si consiglia di definire una regola per la gestione annuale delle erogazioni liberali (es. budget di riferimento da approvare in CdA, oppure definizione delle attività d'interesse, ecc.), per rendere il processo facilmente verificabile anche in sede di ispezione da parte dell'OdV. In particolare, occorre definire la regola di approvazione da parte del CdA di eventuali sponsorizzazioni/liberalità dirette verso un unico cliente e di importo rilevante.

Nel Codice etico potranno essere individuate specifiche regole in merito al comportamento da tenere e alle modalità di scelta delle attività di sponsorizzazioni e di gestione delle strenne/doni (es. introducendo la regola per cui nei rapporti con i clienti, chi agisce per conto di Cristoforetti non deve accettare od offrire compensi di nessun tipo ed entità, omaggi che non siano di modico valore o trattamenti di favore).

##### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dovrebbe ricevere adeguata informazione sugli importi posti a budget, nonché dei casi in cui il CdA deliberi sponsorizzazioni di importi rilevanti.

#### **2.1.6 Gestione dei rapporti con Organismi ispettivi - di vigilanza**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Il controllo deve, in questi casi, essere effettuato "a monte" ovvero esercitando la sorveglianza sui processi che possono concorrere a produrre provviste di denaro, finalizzate ad atti corruttivi.

Nelle operazioni ispettive senza preavviso (es. Agenzia della entrate) è importante che siano identificati gli interlocutori di riferimento e sia prevista una separazione di responsabilità, oltre ad un contestuale coinvolgimento di:

- chi gestisce operativamente l'assistenza alle operazioni ispettive
- chi ne discute le conclusioni alla fine dell'intervento.

In generale è importante formalizzare le responsabilità di gestione delle relazioni con gli Enti autorizzativi/di controllo (UTF, VVFF) in capo ai soggetti che per prassi aziendale seguono le stesse.

##### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Nel caso di visite ispettive dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, seguita dalla consegna delle copie dei verbali di ispezione.

## ***2.2 Gestione ed erogazioni servizi***

### **2.2.1 Attività di marketing e partecipazione a gare**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Per ciò che attiene il rapporto con gli agenti, in quanto partner commerciali, si evidenzia un possibile rischio di relazioni con soggetti implicati in vicende relative al riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite o criminali. L'abitudine nella relazione può fungere da elemento di verifica e controllo degli stessi partner. Si consiglia comunque di prevedere la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; ecc.).

Si consiglia di formalizzare in una procedura la prassi strutturata già esistente che identifica, nella partecipazione alle gare, ruoli e responsabilità con la contestuale partecipazione di più figure.

#### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Il Direttore e Resp. Tecnico, attraverso persona da lui delegata, deve garantire la redazione di un report periodico dello stato di partecipazione a gare (decisione di partecipazione, fase in essere, importi) da inviare all'OdV, sì da permettere la verifica circa la regolarità nella relazione e nella produzione documentale necessaria.

### **2.2.2 Gestione approvvigionamenti**

Valutazione del rischio attuale: BASSO

Si consiglia di prevedere la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; ecc.) anche attraverso l'introduzione di sistemi di rilevazione standardizzati e tracciabili (es. accesso tramite il sito ad un'area dove i fornitori possono inserire i loro requisiti professionali, e una serie di informazioni/documenti, per candidarsi come fornitori qualificati della società, ecc.).

Si propone di inserire in tutti i contratti conclusi con i fornitori la clausola relativa alla conoscenza del Decreto 231/2001 e la conseguente adozione di un adeguato modello da parte della società e la clausola di scioglimento del rapporto contrattuale (es. risoluzione facoltativa) per violazione delle relative previsioni o commissione di reati ex D.lgs.231/01.

## ***2.3 Gestione del personale***

### **2.3.1 Selezione, assunzione e gestione del personale**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Occorre esplicitare il potere in materia di selezione, assunzione e gestione del personale in capo al Direttore e Resp. Tecnico.

Manca una politica di selezione definita (e una procedura formale), in cui intervengano più soggetti in base a criteri di competenza. Si consiglia – al fine di garantire un ulteriore grado di competenza e trasparenza in fase di scelta dei candidati - l'affiancamento del Direttore e Resp. tecnico da parte del responsabile di funzione di volta in volta interessato nel processo di selezione del personale.

Manca una politica di "gestione del personale" (avanzamenti, promozione, premi) definita.

#### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Il Direttore e Resp. Tecnico, tramite personale delegato, deve garantire la redazione di un report periodico da trasmettere all'OdV relativo a:

- attivazione di un processo di ricerca, selezione e assunzione del personale,
- stato degli avanzamenti di carriera e riconoscimenti ai dipendenti con indicazione delle relative motivazioni,
- eventuali licenziamenti e relative cause.

Informare l'OdV nel caso in cui venga attivato un sistema premiante/incentivante.

## ***2.4. Gestione sicurezza sul lavoro***

### **2.4.1 Sicurezza sul lavoro**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO

Per un allineamento della struttura gestionale ufficiale a quella effettivamente presente nella operatività quotidiana della azienda, si suggerisce che il Ruolo di Datore di Lavoro sia ufficialmente assunto dal Diretto e Resp. Tecnico.

Si suggerisce che, nell'ambito del programma di formazione, informazione ed addestramento del personale dell'azienda, il ruolo dell'ASPP e la sua formazione rivestano un carattere di priorità, al fine non solo di garantire il rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, ma anche di sviluppare adeguatamente le professionalità interne in materia di salute, sicurezza ed ambiente.

Si suggerisce la formalizzazione degli incarichi per l'evacuazione rapida (se coincidono con gli addetti antincendio, specificare il fatto).

Si suggerisce che venga maggiormente formalizzato il ruolo dei preposti ed, in genere, di chi è incaricato di verificare operativamente che vengano attuate le misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione dei rischi.

L'azienda non possiede un sistema formalizzato di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori; nello spirito della norma di cui al D.Lgs. 231/01, si consiglia all'azienda di valutare l'eventuale adozione di un sistema certificato per la Gestione della Sicurezza.

Al fine di garantire una piena efficacia del processo di formazione ed informazione si ritiene che l'azienda debba mettere in atto uno sforzo particolare per riallineare il proprio programma alle necessità effettive della organizzazione. A questo scopo Il RSPP ha elaborato un piano di formazione ed informazione. Partendo da questo documento si suggerisce di: sviluppare, eseguire e mantenere aggiornato un Piano di Formazione ed Informazione che per ogni addetto dell'azienda identifichi:

- Le necessità di formazione / informazione,
- La registrazione della formazione avvenuta ed il suo esito ( da verificarsi attraverso apposito test di apprendimento),
- Il programma della formazione da somministrare,
- L'identificazione e la qualificazione dei docenti,
- La verifica periodica da parte del datore di lavoro dello stato del programma.

Nell'ottica di sviluppare il rapporto tra la direzione aziendale e il RLS si suggerisce alla azienda di:

- Formalizzare meglio l'attività di consultazione del RLS durante lo svolgimento delle attività di prevenzione protezione (valutazione dei rischi, stesura del piano di miglioramento, progettazione della formazione).
- Incrementare il coinvolgimento del RLS nella programmazione del piano di miglioramento e sugli altri aspetti della attività di prevenzione.
- Considerare qualche modalità di consultazione e partecipazione allargata ai lavoratori senza l'intermediazione del RLS.

L'attuale assenza di procedure formalizzate per la prevenzione e protezione né per le condizioni ordinarie di lavoro, né per gli eventi particolari rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo di un sistema di prevenzione e protezione, se non certificato, almeno allineato ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01.

Si suggerisce quindi di :

- Sviluppare un programma per la redazione di un set di procedure formalizzate volte a regolamentare le seguenti aree operative:
  - Condizioni ordinarie di lavoro,
  - Eventi particolari ( manutenzione, transitori, ecc.),
  - Affidamento dei lavori in appalto,
  - Analisi infortuni, mancati infortuni e malattie professionali,
  - Situazioni di emergenza,
  - Controllo periodico dello stato dei dispositivi di Prevenzione e Protezione, dell'utilizzo dei DPI e del rispetto delle norme di sicurezza.
- Ufficializzare con documento scritto le modalità per la redazione, la distribuzione e l'aggiornamento periodico delle procedure e per la verifica del grado di comprensione ed applicazione da parte delle maestranze interessate.

Per una migliore protezione alla azienda rispetto ai rischi legati alle operazioni di appalto si suggerisce di:

- Formalizzare il divieto di utilizzo di attrezzature dell'appaltante,
- Aggiungere alla documentazione fornita in caso di lavori in appalto,
- Una informativa sulle misure di emergenza,
- Formalizzare il modo con cui gestire la collaborazione e coordinamento dei lavori in comune. Attualmente esiste una prassi consolidata per la gestione della collaborazione del coordinamento, ma non esiste una procedura formale in proposito.

In materia di sorveglianza sanitaria, in sede di aggiornamento del Documento di valutazione del rischio, si raccomanda un maggior coinvolgimento del Medico Competente nella valutazione dello stress e del rischio da agenti chimici, biologici, cancerogeni. Inoltre si suggerisce di formalizzare la trasmissione e la registrazione del passaggio di informazioni relative ai risultati delle analisi ambientali svolte dalla azienda.

Si suggerisce alla società di sviluppare un piano di miglioramento che includa:

- Una procedura per misurare e mantenere sotto controllo le prestazioni in materia di sicurezza attraverso la individuazione di appositi indici e l' esame del relativo trend temporale.
- Un piano dei controlli periodici volti a verificare il mantenimento delle condizioni e dei provvedimenti di sicurezza.
- Predisporre schede d'uso in sicurezza per le macchine e attrezzature che non ne sono ancora dotate.

#### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve ricevere:

- immediata informativa dell'accadimento di infortuni;
- informativa in merito alla valutazione complessiva dell'adeguamento del sistema sicurezza alla nuova normativa;
- report sulle sanzioni disciplinari eventualmente erogate ai dipendenti;
- budget per la sicurezza e rendicontazione dell'investimento annuale sostenuto per la sicurezza.

L'OdV deve inoltre controllare che la formazione e l'informazione dei dipendenti siano svolte con regolarità e che sia completato l'adeguamento al dettato del TU.

## ***2.5 Attività di supporto***

### **2.5.1 Sistemi Informativi**

Valutazione del rischio attuale: MEDIO/BASSO

L'introduzione dei reati informatici ampliando le fattispecie di reato contenute nella definizione di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, innalza il livello di rischio attuale seppur reati di questa tipologia rimangano di difficile attuazione.

Da considerare inoltre il possibile coinvolgimento di soggetti esterni (date le competenze informatiche avanzate necessarie per il compimento dei reati in questione), nei rapporti con i quali vanno considerati i controlli a fronte di ipotetiche condotte di corruzione o manomissione dei sistemi della PA.

L'accesso a detti sistemi è di fatto inesistente in Cristoforetti.

La tipologia di attività svolte dalla società induce a non ritenere possibili condotte ulteriori rilevanti ai fini 231 (es. reati di produzione e commercio di materiale pedopornografico).

#### Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve ricevere il piano dei controlli e dei report effettuati dall'Amministratore di Sistema.

### **3. ULTERIORI ADEMPIMENTO A COMPLETAMENTO DEL PROCESSO**

- Costituzione e insediamento dell'Organismo di Vigilanza (contestualmente all'approvazione del Modello ad opera del CdA).
- Comunicazione ai referenti aziendali interessati delle azioni necessarie ad implementare il piano di miglioramento suggerito.
- Avvio della implementazione delle attività del piano di miglioramento secondo un programma temporale da definire (tale attività potrebbe essere monitorata direttamente dall'Organismo di Vigilanza).
- Comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori di Cristoforetti dell'adozione del modello.
- Pianificazione delle attività ispettive e di report dell'Organismo di Vigilanza.
- Avvio delle attività ispettive a partire dal monitoraggio dell'implementazione dei punti di miglioramento suggeriti nel modello.

**Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

***ALLEGATO 2 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI***





## INTRODUZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi è parte del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. 231/2001 art. 6 e serve a definire le regole di funzionamento necessarie a garantire in Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. l'individuazione di un modello di prevenzione dei rischi ex Decreto. Esso riassume i processi gestionali interni alla società quale sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività interne considerate "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto stesso.

Individua, infatti, le aree e l'intensità del rischio di commissione dei reati previsti dalla norma, indica i punti di controllo esistenti e gli ulteriori elementi di miglioramento e controllo possibili.

Il Documento di Valutazione dei rischi rappresenta dunque lo strumento principale per la realizzazione, la verifica e il miglioramento continuo di un modello gestionale coerente con il D.Lgs. 231/2001 e costituisce, in primo luogo per l'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione, utile base informativa da cui avviare l'osservazione e l'indagine dirette al miglioramento continuo.

Per la costruzione del Documento di Valutazione dei Rischi s'è prioritariamente proceduto alla mappatura delle aree e dei processi interni alla società, al fine di produrre la c.d. *Analisi dei Rischi (Risk Analysis)*.

Dal punto di vista pratico l'Analisi dei Rischi è stata realizzata attraverso un duplice approfondimento:

- ***l'analisi documentale***: Statuto sociale; organigramma e struttura societaria; sistema delle deleghe; Bilancio d'Esercizio; Sistema Gestione Qualità (manuale, procedure gestionali, modulistica).
- ***le interviste ai soggetti apicali e/o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di apicali***, dirette a otto persone, ovvero:
  1. Direttore e responsabile tecnico;
  2. Responsabile Servizio Gestione Qualità e Ambiente (RSGQA);
  3. Responsabile preventivazione nonché addetto al DPR. 412/93 nonché Capocommessa;
  4. Responsabile Amministrazione;
  5. Responsabile attività tecniche e Addetto costruzioni;
  6. Addetto commerciale;
  7. Capocommessa;
  8. Capocommessa;
  9. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP – consulente esterno).

In questo modo è stata prodotta la c.d. *Gap Analysis* ovvero la individuazione delle divergenze (*gap*) tra modello organizzativo attuale e modello a tendere (idoneo a prevenire i reati ex 231), sì da individuare i miglioramenti organizzativi utili tanto ad esigenze di prevenzione dei comportamenti illeciti, quanto ad esigenze di ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità del governo.


Le informazioni raccolte e le valutazioni prodotte sono state ordinate in schede, costruite seguendo logiche di processo al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

Si rinvia all'Allegato finale, ove sono riportati tutti i reati rientranti nel catalogo (chiuso) previsto dal D.Lgs. 231/2001, per la descrizione delle fattispecie di reato, i comportamenti sanzionabili e le sanzioni previste dal Decreto, sì da consentire una valutazione presuntiva delle conseguenze ipotizzabili per l'azienda.

### ***La configurazione dell'organizzazione aziendale***

Gli approfondimenti realizzati al fine della gap analysis e per l'individuazione dei possibili miglioramenti organizzativi in conformità con la disciplina 231, sono stati realizzati nei mesi di giugno e settembre 2009. Il riferimento per l'individuazione delle figure da intervistare (in special modo i c.d. apicali) è stato costituito dunque dall'organigramma emesso in data 3 marzo 2009 e di seguito riportato.

**ORGANIGRAMMA  
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l.**



Pertanto, le figure apicali investite formalmente di poteri – depositati presso il registro delle Imprese della CCIAA di Trento - sono:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bruno Cristoforetti;
- il Consigliere Delegato Roberto Loschi (con CDA del 13 maggio 2008; in relazione al medesimo punto dell’OdG del verbale del CDA si legge che tra i poteri dell’AD vi è quello di “Delegare i propri poteri in tutto o in parte ad impiegati, quadri, dirigenti della società e collaboratori esterni, mediante il rilascio di idonee procure”);

- il Procuratore Speciale Ing. Adriano Guaiumi (in veste di Direttore e Responsabile Tecnico e unico dirigente della società) nominato e costituito in tal veste dall'Amministratore Delegato con procura notarile del 26 novembre 2009 (a seguito di revoca della precedente del 16/12/08 e regolarmente registrata).

### ***Dal Sistema Gestione Qualità e Ambiente***

Di seguito è riportato uno stralcio dal Manuale Gestione Qualità e Ambiente (edizione 2 del 1/09/2006) in cui sono identificate le principali responsabilità dell'organizzazione e le dipendenze funzionali. La data ultima disponibile del Manuale è precedente al conferimento formale dei poteri all'Amministratore Delegato e al Diretto e Responsabile Tecnico. Pertanto, ove si indica la dipendenza diretta dei funzionari dal Presidente, occorre considerare che la medesima relazione di dipendenza fa capo altresì al Direttore e all'Amministratore Delegato.

#### **Estratto (e rinvio)**

##### ***Responsabilità dell'organizzazione (pp.13-15)***

*-TEC (Settore Tecnico di progettazione ed installazione degli impianti)*

*Responsabilità del coordinamento di tutte le attività di progettazione impianti, loro esecuzione ed attuazione dei servizi forniti dall'Azienda. Il Responsabile del Servizio dipende direttamente dal Presidente.*

*- COM (Settore Commerciale)*

*Responsabilità del coordinamento di tutte le attività di vendita ed acquisto attuate dall'Azienda. Il Responsabile del Servizio dipende direttamente dal Presidente. vi prodotti/servizi o clienti.*

*- AMM (Settore Amministrativo)*

*Responsabilità del coordinamento di tutte le attività amministrative e finanziarie relative alla gestione dell'Azienda: il Responsabile del Servizio dipende direttamente dal Presidente. del Presidente.*

*- CCC (Capi Commessa)*

*Le responsabilità dei Capi Commessa sono quelle elencate di seguito fatto salvo deleghe formali individuali più ampie in relazione a particolari esigenze connesse alla tipologia delle attività o alle distanze dalla sede:*

- 1. definire il piano dei lavori e l'utilizzo delle risorse assegnategli sulla base dell'analisi della commessa al fine di garantire il rispetto dei tempi e dei costi definiti.*
- 2. controllare lo stato di avanzamento dei lavori definendo priorità ed eventuali modifiche nel caso di non conformità al piano dei lavori o di possibili miglioramenti in corso di opera.*
- 3. assicurare il rispetto di quanto prescritto dal sistema qualità nelle attività aree di cui è responsabile*
- 4. fornire strumenti e documentazione tecnico commerciale per lo sviluppo dell'attività commerciale e produttiva.*
- 5. analizzare possibilità tecnologiche, organizzative e normative onde avanzare proposte alla Direzione, volte a migliorare le attività dell'azienda.*
- 6. assicurare la produzione di strumenti e documenti per lo sviluppo commerciale dell'azienda secondo gli indirizzi di Direzione.*
- 7. mantenere rapporti con i clienti ed attivare azioni commerciali in coerenza con quanto definito dalla Direzione al fine di conseguire obiettivi di ricavi definiti dal*

*budget (per la parte relativa alle commesse in carico).*

- 8. ricercare e proporre per la valutazione i fornitori di materiali/prodotti/servizi ed effettuare gli acquisti attraverso la contrattazione e la definizione delle modalità contrattuali secondo i parametri definiti dalla Direzione, in linea con gli obiettivi di qualità ed economicità dell'Azienda.*
- 9. monitorare lo svolgimento dell'attiva tecnica quotidiana nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Direzione in relazione al miglioramento della prestazione ambientale (emissioni in atmosfera, risparmio risorse energetiche e efficiente gestione dei rifiuti)*

*- Assistente tecnico ai Capi Commessa*

*Responsabile di tutte le attività tecniche di coordinamento e soluzione delle problematiche tecniche relative alla gestione delle commesse.*

*- SEG (Servizio Segreteria)*

*Responsabile della gestione di tutte le attività legate all'elaborazione e archiviazione della documentazione relativa alle commesse ad alle offerte.*

*- SPS (Servizio Prevenzione e Sicurezza)*

*Responsabilità di tutte le attività inerenti alla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro. E', inoltre, responsabile della gestione di tutte le attività relative all'istruzione e formazione dei lavoratori, alla predisposizione del piano di sicurezza dell'Azienda e del suo aggiornamento.*



## **GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**





<b>Predisposizione Bilancio d'esercizio</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrazione
	<b>Operativo</b>	Addetto alla contabilità, addetto al recupero crediti di Cristoforetti; inoltre personale amministrativo della Società controllante CPL di Concordia
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p>Il Responsabile Amministrazione non ha deleghe o procure formalizzate.</p> <p>Il Responsabile Amministrazione coordina l'ufficio amministrativo in cui operano un impiegato contabile e un addetto al recupero crediti. L'attività amministrativa si sostanzia nell'emissione delle fatture attive, pagamento delle fatture passive, verifica delle note spese e schede carburante inviate dai capicommissa e relative registrazioni contabili</p> <p>Il Responsabile Amministrazione fornisce inoltre con cadenza mensile report finanziari al Direttore e Resp. tecnico.</p> <p>Occorre sottolineare la stretta collaborazione in molteplici fasi dell'attività amministrativa tra gli addetti della Cristoforetti Servizi Energia e il personale amministrativo della Società controllante CPL di Concordia: quest'ultima, tramite addetti che periodicamente si recano presso la sede della Cristoforetti, funge da "service amministrativo" per la verifica dei budget, delle situazioni contabili periodiche, nonché per la chiusura del BE. L'attività di supporto prestata dalla CPL è formalizzata in apposito contratto di servizi, in cui è convenuto anche il criterio di fatturazione delle prestazioni tra CPL e Cristoforetti (a giornate).</p> <p><b>Attività propedeutiche e di elaborazione del bilancio economico</b></p> <p>All'avvio di ciascun esercizio sotto la responsabilità del Direttore e Resp. Tecnico è redatto il budget approvato poi dal CDA. Per la costruzione del budget vi è il coinvolgimento del personale amministrativo della Società controllante CPL di Concordia. Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno l'ufficio amministrativo elabora i documenti semestrali per la Direzione ai fini della verifica degli andamenti rispetto al budget preventivato.</p> <p>In Cristoforetti Servizi Energia non è presente una funzione di Controllo di Gestione, che di fatto è attività svolta direttamente dalla controllante CPL di Concordia.</p> <p>Le figure coinvolte ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Direttore e Resp. tecnico,</li> <li>• il Responsabile Amministrazione,</li> <li>• il consulente fiscale esterno,</li> <li>• il consulente esterno per le paghe,</li> <li>• il personale amministrativo della Società controllante CPL di Concordia.</li> </ul> <p>In particolare, il personale amministrativo della controllante CPL invia con cadenza semestrale il calendario delle registrazioni contabili.</p> <p>Gli addetti autorizzati ad accedere al sistema di contabilità di Cristoforetti sono identificabili attraverso l'accesso con profilo personalizzato (password).</p> <p>Le politiche di bilancio sono concordate tra il Responsabile Amministrazione</p>

		<p>e il Direttore e Resp. tecnico. Le principali poste valutative sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con "lavori in corso" vengono indicati soltanto gli importi che a fine esercizio non sono esattamente definibili;</li> <li>• il "fondo svalutazione crediti" convenuto sulla base di una valutazione congiunta tra il Direttore e Resp. Tecnico e il personale amministrativo della controllante CPL di Concordia.</li> </ul> <p>La Relazione sulla Gestione è redatta dal Responsabile Amministrazione e il Direttore e Resp. Tecnico, con la collaborazione del personale amministrativo della controllante CPL di Concordia.</p> <p>Contestualmente all'elaborazione del bilancio da parte del Responsabile Amministrazione avviene il controllo e la determinazione delle imposte da parte del consulente esterno.</p> <p>In un secondo momento il documento di bilancio passa in Cda ed in Assemblea per la sua approvazione formale. Approvato il bilancio, il Direttore e Resp. Tecnico lo consegna al commercialista della società per il deposito.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		<p>Determinazione di poste di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili. I saldi di bilancio più a rischio in questa possibile condotta illecita sono quelli oggetto di stima e valutazioni.</p> <p>Esposizione di poste di bilancio inesistenti, costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione, elargizioni di denaro finalizzate alla corruzione.</p> <p>Truffa ai danni dello Stato in relazione all'errato calcolo e/o mancato/errato versamento delle Imposte.</p> <p>Possibile trasferimento di flussi finanziari tra società controllante e controllata.</p>	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	<p>A3</p> <p>D1</p> <p>D2</p> <p>D4</p> <p>D5</p>	<p>Truffa ai danni dello Stato</p> <p>False comunicazioni sociali</p> <p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</p> <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</p> <p>Impedito controllo</p>
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		<p>MEDIA: in sede di chiusura del bilancio d'esercizio</p>	
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto

<b>Controlli essere</b>	<p><b>Descrizione del controllo</b></p> <p>La predisposizione del bilancio d'esercizio avviene attraverso il confronto tra Direttore e Resp. tecnico, addetti amministrativi della controllante CPL, nonché il consulente esterno per la determinazione delle imposte.</p> <p>Sussistono le verifiche del Collegio sindacale precedenti l'approvazione del BE.</p> <p>L'intervento nell'elaborazione del bilancio d'esercizio, di più soggetti – interni ed esterni alla società – può garantire un adeguato livello di controllo.</p>
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO
<b>Commenti ipotesi sviluppo</b>	Si consiglia di formalizzare in una procedura interna il processo di redazione del Bilancio economico, sì da identificare ruoli e responsabilità di coloro (interni ed esterni) che intervengono nel processo e permettere all'OdV di effettuare opportune verifiche dello stesso.
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	Verifica del processo di redazione del bilancio, per accertare la correttezza nelle operazioni effettuate in coerenza con le indicazioni contenute in procedura.
<b>Rif. e note</b>	

<b>Ciclo fatturazione attiva e passiva</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrazione
	<b>Operativo</b>	Addetto alla contabilità, addetto al recupero crediti
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p><b>Emissione fatture attive e gestione incassi</b></p> <p>Ad oggi molteplici sono le voci che compongono la casistica della fatturazione attiva in Cristoforetti Servizi Energia (ad es. fatturazione di opere, fatturazione forniture impianti, fatturazioni di conguaglio o di compensazione delle ATI, ecc.)</p> <p>Per ciò che attiene i servizi di fornitura, i tecnici che compongono la Struttura Operativa effettuano la lettura dei contatori delle forniture con cadenza mensile; il Resp. di Commessa verifica i consumi effettivi per accertarne la coincidenza. Le operazioni sono imputate direttamente dal Resp. di Commessa nel file della contabilità presente all'interno del server aziendale. Le tariffe sono calcolate principalmente secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "per ore di fruizione" del servizio erogato,</li> <li>• in base alla "contabilità a gradi-giorno"</li> <li>• mediante MWh termici.</li> </ul> <p>Le fatture di acconto e conguaglio sono emesse sulla base di una distribuzione degli importi totali presunti nel corso della stagione. Mensilmente i Capocommessa producono lo scadenzario relativo alle fatture ordinarie da emettere, e lo inviano in Amministrazione presso la sede centrale.</p> <p>Ogni fattura è stampata dall'Addetto alla contabilità in quattro copie: per il cliente, per la banca, per il Capocommessa e per l'archivio della sede.</p> <p>Le filiali inoltre inviano mensilmente, tramite posta o e-mail, le richieste di emissione delle fatture relative alle commesse da loro gestite.</p> <p>Dai Capocommessa dipendono i tecnici che seguono le loro direttive. Qualora siano richiesti interventi straordinari, i tecnici hanno la possibilità di firmare direttamente la bolla comprovante l'intervento (poi allegata alla fattura) e i Capocommessa ne verificano la veridicità in quanto sono coloro che hanno conoscenza di tutti gli interventi straordinari effettuati nella propria zona.</p> <p>La emissione delle fatture relative a tutte le commesse, comprese quelle gestite dalle filiali, avviene nella sede centrale della società. Il Responsabile Amministrazione controlla i casi che ammettono l'applicazione agevolata dell'IVA.</p> <p>I pagamenti da parte dei clienti sono effettuati mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria e assegno.</p> <p>Nel caso di ritardi nei pagamenti l'Amministrazione avverte il Capocommessa che, in via informale, sollecita il cliente per il pagamento. Nel caso in cui l'intervento del Capocommessa non produca risultati, interviene direttamente l'Amministrazione seguendo le ordinarie vie legali.</p>

		<p><b>Pagamento fatture passive</b></p> <p>Al momento sono attivi conti correnti ordinari e "conti anticipi" presso 8 banche (16 conti in totale).</p> <p>Il Responsabile Amministrazione, ha la "firma depositata" presso gli istituti di credito ma solo per effettuare deposito di contante o assegni; non è investita di formale procura ad operare sui c/c e dunque esegue le operazioni tramite home-banking per effettuare i pagamenti dei fornitori o altri prestatori d'opera, soltanto sotto supervisione e autorizzazione del Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p>Il Responsabile Amministrazione non può dunque aumentare/diminuire il fido in base alle esigenze. Gli altri Addetti dell'amministrazione si limitano a verificare i movimenti di conto.</p> <p>In caso di assenza del Responsabile Amministrazione, lo stesso è sostituito dall'Addetto alla contabilità, sempre sotto la supervisione del Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p>I Capocommessa controllano e vistano le fatture relative alle forniture dei cantieri di cui sono responsabili, e le autorizzano perché l'ufficio amministrativo passi alla registrazione; le fatture vengono dunque registrate ed archiviate. Alla scadenza le fatture sono sottoposte all'attenzione del Direttore e Resp. tecnico che autorizza i pagamenti (ad oggi solo verbalmente). Non sono previsti contatti diretti tra il Responsabile Amministrazione e i fornitori in quanto il rapporto col fornitore è gestito interamente dal Capocommessa.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		<p>Possibili condotte illecite relative alla gestione degli incassi si potrebbero individuare in comportamenti legati all'uso improprio delle risorse finanziarie (come ad es. la costituzione di fondi neri attraverso lo storno di incassi finalizzati ad azioni corruttive).</p> <p>Ricezione di pagamenti da controparti contrattuali/partner commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.</p> <p>Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie in accordo con i fornitori al fine di costituire provviste extra bilancio finalizzate ad azioni corruttive.</p> <p>Realizzazione di altre attività delittuose in accordo con i fornitori e i partner commerciali.</p>	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	D1  (B2) (B3) (B8)  L1 L2 L3	False comunicazioni sociali  (Corruzione per atto d'ufficio) (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) (Istigazione alla corruzione)  Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>	<p>MEDIO: la fatturazione – attiva e passiva – fa parte di un processo gestionale continuo.</p> <p>Il parametro discriminante nella fatturazione attiva è costituito dalla numerosità delle vendite che comportano conseguenti attività di contabilizzazione, fatturazione e incasso.</p> <p>Ciò vale anche per gli approvvigionamenti e le conseguenti fasi di fatturazione passiva.</p>	
<b>Persone coinvolte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Controlli in essere</b>	<p><b>Descrizione del controllo</b></p> <p><b>Fatturazione attiva</b>  Nella gestione degli incassi (fatturazione attiva) intervengono diverse figure con ruoli definiti.  I tecnici che compongono la Struttura Operativa effettuano la lettura dei contatori delle forniture con cadenza mensile; il Resp. di Commessa verifica i consumi effettivi per accertarne la coincidenza. Le operazioni sono imputate direttamente dal Resp. di Commessa nel file della contabilità presente all'interno del server aziendale.  Mensilmente il Capocommessa produce lo scadenzario relativo alle fatture ordinarie da emettere e lo invia all'amministrazione presso la sede centrale; ogni fattura è stampata in quattro copie: per il cliente, per la banca, per il Capocommessa e per l'archivio della sede.  Le modalità di incasso sono accentrate a mezzo banca</p> <p><b>Fatturazione passiva</b>  La scelta degli istituti bancari in cui aprire i conti correnti è assunta congiuntamente dal Responsabile Amministrazione e dal Direttore e Resp. tecnico. La gestione dei pagamenti (fatturazione passiva) è verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal Capocommessa sulla base dell'ordine effettuato,</li> <li>• dall'Amministrazione per la corrispondenza tra i dati delle fatture rispetto ai documenti giustificativi (bolle) necessari per la registrazione,</li> <li>• dal Direttore e Resp tecnico per l'autorizzazione al pagamento,</li> <li>• per la disposizione e la firma dal Direttore o dal Consigliere Delegato.</li> </ul> <p>Per eventuali Bonifici di importi rilevanti (BIR) ovvero per valori pari o superiori ai 750mila euro, L'Azienda allega alla richiesta di bonifico missiva di autorizzazione da parte del Consigliere Delegato.</p>	
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO: mancanza di procedure ad hoc	
<b>Commenti ipotesi sviluppo</b>	<p>Si consiglia di formalizzare in una procedura interna i processi di fatturazione attiva e passiva come descritti, in modo da renderli facilmente verificabili anche in sede di ispezione da parte dell'Organismo di Vigilanza.</p> <p>Nel ciclo di fatturazione passiva, occorre specificare che le autorizzazioni ai pagamenti rese dal Direttore e Resp. Tecnico al Resp. Amministrazione debbono avvenire con autorizzazione per iscritto (mediante visto su fogli riepilogativi dei pagamenti da effettuare, con sigla apposta pagina per pagina, e archiviati sotto la Responsabile amministrativo).</p>	
<b>Controlli</b>	Verifica a campione della regolarità del "processo di vendita" e dei flussi	

<b>dell'Organismo di Vigilanza</b>	d'incasso e pagamento in coerenza con la formalizzazione in procedura. Verifica a campione della regolarità del "processo di pagamento delle forniture/prestazione" in coerenza con la formalizzazione in procedura.
<b>Rif. e note</b>	Delega al consigliere delegato e procura al Direttore e Resp. Tecnico.

<b>Gestione paghe e rimborsi spesa</b>			
<b>Soggetti coinvolti</b>		<b>Responsabile</b>	Direttore e Resp. Tecnico, Capicommesa, Responsabile Amministrazione
		<b>Operativo</b>	Addetto Segreteria, Addetto alla contabilità, studio esterno per le paghe.
<b>Modalità criteri</b>		<p><b>Elaborazione delle paghe</b> L'elaborazione delle buste paga è gestita da uno studio esterno (consulente del lavoro), sulla base dei rapporti mensili inviati dalla Segreteria della società. L'Addetto Segreteria riceve i fogli presenze compilati dai singoli dipendenti, li sottopone per il visto al Diretto e Resp. Tecnico ed infine li passa al consulente esterno,</p> <p>In Cristoforetti non sono installati ad oggi (né nella sede centrale né nelle filiali né – ovviamente – nei cantieri) timbratori del cartellino orario, né è impiegato badge elettronico di rilevazione entrata/uscita.</p> <p>Nella prassi, il lavoro straordinario è autorizzato per gli operai dal rispettivo Capocommesa, per gli impiegati sede direttamente dal Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p><b>Rimborsi spese</b> La società non rilascia carte di credito aziendali a nessuno dei suoi dipendenti per la gestione delle incombenze legate all'attività lavorativa. Le piccole spese per esigenze di servizio sono effettuate direttamente dai dipendenti a proprio carico e successivamente rimborsate in busta paga a piè di lista dalla Cristoforetti, con presentazione documentale dei giustificativi.</p> <p>Le spese dei tecnici sono controllate dai Capocommesa che conoscono i movimenti dei propri manutentori, pertanto sono in grado di verificarne le richieste. I rimborsi vengono inviati alla sede centrale e passano al vaglio del Responsabile Amministrazione e del Direttore e Resp. Tecnico per l'autorizzazione finale al pagamento. Principalmente i rimborsi sono relativi ai pasti dei dipendenti. Anche per gli impiegati l'autorizzazione finale per il rimborso deve essere apposta dal Direttore e Resp. Tecnico. Per le stese sostenute dal Direttore e Resp. Tecnico, il visto autorizzativo è posto dal Consigliere Delegato.</p> <p>La prassi in precedenza adottata dalla società prevedeva che i rimborsi spese dei dipendenti avvenissero tramite cassa; oggi sono utilizzati bonifici bancari.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		Gestione di una provvista di denaro attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare diverso da quello corrispondente alle spese effettivamente sostenute.	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	D1 D2  (B2) (B3)	False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori  (Corruzione per atto d'ufficio) (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio)



		(B8)	(Istigazione alla corruzione)
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>	MEDIO: si tratta di attività con frequenza mensile		
<b>Persone coinvolte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto	
<b>Controlli in essere</b>	<b>Descrizione del controllo</b>		
	<p>Ad oggi Cristoforetti Servizi Energia srl non dispone di carte di credito aziendali, nemmeno in uso agli apicali, per l'effettuazione di spese attinenti la funzione o di rappresentanza.</p> <p>Le attività di controllo per l'autorizzazione al pagamento del rimborso sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispetto alle attività di trasferta/spesa dei tecnici dai Capicommissa, e successivamente dal Direttore e Resp. Tecnico;</li> <li>gli impiegati all'autorizzazione del Direttore e Resp. Tecnico.</li> <li>I rimborsi del Direttore e Resp. Tecnico sono verificati dal Consigliere Delegato.</li> </ul> <p>I rimborsi avvengono a piè di lista tramite accredito.</p>		
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	BASSO		
<b>Commenti e ipotesi di sviluppo</b>	Formalizzazione della prassi in atto in una "procedura rimborsi spesa" con evidenza dei punti di controllo già esistenti, sì da permettere all'OdV di effettuare opportune verifiche di processo.		
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	Controllo del rispetto della "procedura di rimborso" ed eventuale verifica a campione della presenza di documenti giustificativi dei rimborsi spesa.		
<b>Rif. e note</b>			

<b>Gestione cassa</b>			
<b>Soggetti coinvolti</b>		<b>Responsabile</b>	Direttore e Resp. Tecnico, Responsabile Amministrazione, Responsabili Sedi periferiche
		<b>Operativo</b>	Addetto alla contabilità
<b>Modalità criteri</b>		<p>La giacenza media di cassa nella sede centrale ammonta ad euro 1.200/1.500 e viene gestita dal Responsabile Amministrazione e dal Direttore e Resp. tecnico. Eventuali anticipi di spesa a piè di lista sono tutti emessi dalla cassa conservata presso la sede legale. Non è prevista una prassi formalizzata per l'elargizione degli anticipi, ma è presente una annotazione in prima nota.</p> <p>Le filiali di Milano e Padova hanno una loro cassa di circa euro 400/500 gestite dai Capocommessa e dal personale d'ufficio presente in filiale. L'utilizzo della cassa riguarda rimborsi spesa di modiche entità, anticipazioni di spesa e acquisti di materiale d'ufficio o altre necessità minori.</p> <p>Tutti i movimenti di denaro sono annotati sulla prima nota cassa e mensilmente sono quadrati e vistati dai rispettivi responsabili ed inviati alla sede centrale per la registrazione.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		<p>Nella gestione della cassa possono verificarsi utilizzi impropri delle risorse finanziarie, così come per la gestione bancaria, attraverso lo storno di risorse per la costituzione di provviste extra-bilancio finalizzate ad azioni corruttive.</p> <p>Reati societari, reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita. Mancato rispetto della normativa antiriciclaggio (movimentazione contante).</p> <p>Messa in circolo di denaro falso ricevuto in buona fede (es. tramite versamenti in contanti non da istituti bancari).</p>	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	D1 D2  (B2) (B3) (B8)	False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori  (Corruzione per atto d'ufficio) (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) (Istigazione alla corruzione)
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		MEDIO/ALTA: frequente movimentazione di denaro in base al ciclo ordinario delle attività dell'impresa	
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Controlli essere in</b>		<b>Descrizione del controllo</b>	
		Il Direttore e Resp. Tecnico e il Responsabile Amministrazione verificano occasionalmente la consistenza di cassa, senza però alcun visto o controllo tracciato. Non vi sono controlli effettuati direttamente e senza preavviso presso le casse delle filiali.	

<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO: a causa dell'assenza di regole formalizzate nell'uso della giacenza
<b>Commenti e ipotesi di sviluppo</b>	Prevedere regole formalizzate per la gestione della cassa (centrale e periferiche) atte a definire la responsabilità di gestione della liquidità (custodia chiavi, ecc.), gli usi possibili e le modalità (es. eventuali autorizzazioni preventive, ecc.), i controlli necessari in relazione alla normativa antiriciclaggio.
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	L'Organismo di Vigilanza dovrebbe controllare - anche a campione - la corretta gestione delle risorse e i documenti giustificativi supportanti i movimenti di cassa.
<b>Rif. e note</b>	

<b><i>Sponsorizzazioni, attività liberali, elargizioni</i></b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e Resp. Tecnico, Addetto commerciale, Capicommissa
	<b>Operativo</b>	Responsabile Amministrazione, Addetto alla contabilità
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p><b>Sponsorizzazioni/donazioni</b>  Nel budget di Cristoforetti non è considerata una voce specificamente dedicata ad attività di sponsorizzazione eventi-clienti; queste attività sono considerate parte delle spese di pubblicità/marketing e dunque sono contemplate secondo le necessità e le opportunità.</p> <p>Gli Enti che vogliono richiedere una sponsorizzazione alla società contattano l'Addetto commerciale o gli agenti presenti sul territorio e che da lui dipendono per farne richiesta. Le richieste di sponsorizzazione sono riportate Direttore e Resp. Tecnico che decide se soddisfarle.</p> <p>Fino ad oggi la P.A. non ha mai fatto richieste di sponsorizzazioni importanti; le richieste degli Enti Locali si registrano solo in Trentino in quanto luogo d'origine dell'azienda.</p> <p>Le uniche sponsorizzazioni avvenute, per importi comunque non significativi, sono effettuate per sostenere iniziative specifiche e/o promozioni legate ad associazioni ecc. per attività informative/sportive.</p> <p><b>Doni</b>  I Capocommissa e il Resp. attività tecniche redigono l'elenco dei clienti, (esclusivamente soggetti privati), a cui recapitare una strenna in occasione delle festività natalizie. La decisione è comunque assunta dal Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p>Cristoforetti, per prassi, elargisce doni di importi contenuti e uguali per tutti i clienti (es. bottiglie di vino, ecc.).  Non è presente una regola formalizzata al proposito.</p>
		<b>Possibile condotta illecita</b>
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	D1 False comunicazioni sociali D2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori B2 Corruzione per atto d'ufficio B3 Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio B8 Istigazione alla corruzione
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>	MEDIO/BASSA: occasionale	
<b>Persone coinvolte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Controlli in</b>	<b>Descrizione del controllo</b>	

<b>essere</b>	<p>I Capicommissa e il Resp. Commerciale individuano i soggetti destinatari delle sponsorizzazioni/elargizioni in base ad esigenze di tipo commerciale/marketing. Spetta al Direttore e Resp. Tecnico il vaglio dei soggetti proposti e la decisione in merito alle erogazioni liberali.</p> <p>In caso di sponsorizzazioni, l'ente sponsorizzato invia in Cristoforetti la documentazione comprovante la spesa sostenuta al fin di ottenere il contributo; la documentazione è archiviata presso la sede centrale della Società.</p> <p>Le strenne sono eguali per tutti i clienti (privati e pubblici) e di importi ridotti.</p>
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	<p>BASSO</p> <p>La prassi e gli importi limitati per le erogazioni liberali, i doni e le sponsorizzazioni limitano il rischio.</p>
<b>Commenti ipotesi e di sviluppo</b>	<p>Definire una regola per la gestione annuale delle erogazioni liberali (es. budget di riferimento da approvare in CdA, oppure definizione delle attività d'interesse), in particolare prevedere l'approvazione in CdA delle eventuali liberali/sponsorizzazioni dirette ad un solo cliente e con importi rilevanti, in modo da rendere il processo facilmente verificabile anche in sede di ispezione da parte dell'OdV.</p> <p>Nel Codice etico potranno essere individuate specifiche regole in merito al comportamento da tenere e alle modalità di scelta delle attività di sponsorizzazioni e di gestione delle strenne/doni (es. introducendo la regola per cui nei rapporti con i clienti, chi agisce per conto di Cristoforetti non deve accettare od offrire compensi di nessun tipo ed entità, omaggi che non siano di modico valore o trattamenti di favore).</p>
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	<p>Verifica del processo secondo le regole definite.</p> <p>Verifica dell'approvazione in CdA delle eventuali attività liberali/sponsorizzazioni con importi rilevanti.</p>
<b>Rif. e note</b>	

<b><i>Gestione dei rapporti con Organismi ispettivi/di Vigilanza</i></b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e Resp. Tecnico, Capicommissa, Responsabile attività tecniche nonché Addetto costruzioni, Responsabile Amministrativo
	<b>Operativo</b>	Struttura operativa (operai, tecnici)
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p>I controlli cui Cristoforetti Servizi Energia è più immediatamente soggetta sono di due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quelli di carattere amministrativo occasionale (es. ispezioni da Agenzia delle Entrate, ...)</li> <li>• quelli legati all'attività caratteristica e periodici (es. Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), Vigili del Fuoco (VVFF)).</li> </ul> <p>Nel primo caso è la struttura amministrativa ad essere più direttamente coinvolta, nel secondo anche la struttura operativa. In entrambi i casi la responsabilità di processo fa capo al Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p><b>Rapporti con organi ispettivi-autorizzativi (legati alla sistematicità delle attività core)</b></p> <p><b>UTF</b> Il Responsabile Attività tecniche e il Responsabile Sistema di Gestione Qualità&amp;Ambiente sono coloro i quali si relazionano periodicamente (con frequenza bimestrale) con l'Ufficio Tecnico di Finanza territorialmente competente, per ciò che attiene il rimborso sulle accise. Ad oggi tutte le richieste di rimborso sono vistrate prima della consegna in UTF dal Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p><b>VVFF</b> Ogni Capocommissa verifica sulle proprie commesse il livello dei consumi energetici, relativamente alle norme contenute nel DPR 412/93, al fine di individuare possibili margini di miglioramento intervenendo anche nella gestione delle pratiche di carattere normativo. I certificati che attestano l'avvenuta diagnosi e la presenza di tutti i controlli necessari sono depositati presso la sede della società a Trento e trasmessi alle Province e ai Comuni in cui si svolgono i lavori. Il progetto definitivo è presentato ai Vigili del Fuoco che autorizzano l'inizio dei lavori con l'emissione di un visto preliminare. I Vigili del Fuoco devono approvare preventivamente i progetti relativi a tutti gli impianti termici con portata superiore ai 116 KW. Approvato il progetto segue la costruzione dell'impianto e, in un secondo momento, il Responsabile attività tecniche nonché Addetto costruzioni richiede l'erogazione del gas alla società fornitrice previa presentazione del progetto approvato dai Vigili del Fuoco. Terminati i lavori i Vigili del Fuoco predispongono il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) a seguito di un sopralluogo per la verifica della struttura. L'ISPES svolge delle verifiche con periodicità decennale per accertare la</p>

		<p>corrispondenza dell'impianto al progetto presentato e, nel caso di modifiche rilevanti, ne valuta la conformità alle norme del DPR 412/93.</p> <p>In Camera di Commercio devono inoltre essere depositati i moduli di conformità al DM 37/08.</p> <p>Il Resp. Preventivazione si relaziona a livello informale con gli organi ispettivi. Sono il Resp. Attività Tecniche e il Capocommessa che formalmente tengono i rapporti con tali organi mentre i consulenti tecnici esterni con cui la società collabora non sono coinvolti direttamente nei rapporti con gli organi ispettivi.</p> <p>Gli uffici tecnici dei Vigili del Fuoco danno risposta dei progetti che li sono presentati entro 90 giorni.</p> <p>I lavori eseguiti in strutture già provviste di impianti di erogazione del gas non necessitano della richiesta del CPI ai Vigili del Fuoco in quanto il documento deve essere già presente.</p> <p>Nel caso in cui la struttura sia sprovvista della necessaria documentazione, il Capocommessa che segue il lavoro sollecita l'Ente appaltante (proprietario dell'immobile) a provvedere.</p> <p>La maggior parte degli appalti della società riguardano strutture già avviate in cui il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e gli altri documenti richiesti dagli organi ispettivi sono già presenti.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		<p>Utilizzo di artifici o raggiri al fine di indurre l'Ente pubblico in errore, per ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, concessi o già erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici, o della Comunità Europea.</p> <p>Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.</p> <p>Indurre i funzionari ad omettere la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti a controlli.</p>	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	A2 A4 B2 B3 B8	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>Corruzione per atto d'ufficio</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>Istigazione alla corruzione</p>
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		La frequenza delle ispezioni non è determinabile dall'azienda.	
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Controlli in</b>	<b>Descrizione del controllo</b>		

<b>essere</b>	<p>Nel processo per l'ottenimento del rimborso delle accise o per le autorizzazioni dei VVFF, intervengono di minima due soggetti, sotto la responsabilità del Direttore e Resp. Tecnico. La separatezza dei ruoli garantisce un adeguato livello di controllo sulla regolarità del processo.</p> <p>Il controllo, a fronte di una ipotetica condotta di corruzione verso soggetti preposti alle ispezioni, deve essere visto come diretto in particolare a verificare la presenza di attività che permettano la creazione di provviste di denaro (dunque relative alla gestione delle risorse finanziarie).</p> <p>Inoltre la corruzione può essere esercitata tramite condotte ulteriori tali da arrecare un vantaggio ai terzi (es. assunzioni, contratti di collaborazione, doni e altre spese di rappresentanza).</p> <p>Controlli efficaci in questi ambiti prevengono le forme più diffuse di corruzione. Si rinvia dunque alla descrizione dei "controlli in essere" presenti nelle schede relative agli ambiti indicati.</p>
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO (la frequenza di relazione si riscontra specialmente nella gestione dei cantieri e in fase autorizzativi - es. VVFF -)
<b>Commenti ipotesi di sviluppo</b>	<p>Nelle operazioni ispettive senza preavviso (es. Agenzia della entrate) è importante che siano identificati gli interlocutori di riferimento e sia prevista una separazione di responsabilità, oltre ad un contestuale coinvolgimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ chi gestisce operativamente l'assistenza alle operazioni ispettive</li> <li>▪ chi ne discute le conclusioni alla fine dell'intervento.</li> </ul> <p>In generale è importante formalizzare le responsabilità di gestione delle relazioni con gli Enti autorizzativi/di controllo (UTF, VVFF) in capo ai soggetti che per prassi aziendale seguono le stesse.</p>
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	<p>L'OdV deve essere tempestivamente informato dell'avvio di una visita ispettiva e riceverne il verbale dell'ispezione.</p> <p>Potrà verificare a campione il rispetto della prassi per l'ottenimento delle autorizzazioni/rimborsi dalle autorità preposte (UTF; VVFF).</p>
<b>Rif. e note</b>	



## **GESTIONE ED EROGAZIONE SERVIZI**



<b>Attività di marketing e partecipazione a gare</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e Resp. tecnico, Addetto Servizio commerciale, Capicommissa
	<b>Operativo</b>	Addetti dell'ufficio commerciale, agenti (due)
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p><b>Attività commerciale</b>  Il settore commerciale della società è composto da due addetti interni e due agenti esterni, tutti coordinati dall'Addetto Servizio commerciale.</p> <p>Il settore commerciale, in base al Manuale Gestione Qualità, raccoglie elementi di analisi del mercato che possono consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• studi di mercato,</li> <li>• relazioni tecnico economiche,</li> <li>• analisi commerciali,</li> <li>• analisi di potenziali clienti e dati da essi forniti</li> </ul> <p>Questi elementi devono servire a definire l'oggetto del servizio, i presupposti applicativi e la compatibilità tecnico-economica dello stesso. Sulla base delle analisi svolte il settore commerciale definisce un progetto preliminare di servizio da sottoporre all'approvazione del settore tecnico di progettazione ed installazione.</p> <p>I due dipendenti seguono rispettivamente la zona della Lombardia e quella di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. I due agenti esterni curano rispettivamente la zona di Treviso seguendo in particolare i servizi energetici del settore residenziale privato, e le province di Padova, Vicenza e Rovigo, sempre per il mercato privato; gli agenti non lavorano in esclusiva con la società e segnalano al Capocommissa e all'Addetto Servizio commerciale potenziali clienti. La trattativa è condotta esclusivamente dalla società in quanto i due agenti non possono rappresentarla nei rapporti con i clienti.</p> <p>Le strategie commerciali di cui si avvale la società sono elaborate dal Resp. del servizio commerciale in accordo con il Direttore e resp. tecnico.</p> <p>L'Addetto del servizio commerciale ha la responsabilità del coordinamento di tutte le attività di vendita attuate dall'Azienda.</p> <p>Le sue responsabilità includono l'attivazione di contratti/accordi commerciali attraverso la ricerca ed il consolidamento di rapporti con clienti potenziali o acquisiti, le attività di marketing e di cura dell'immagine della società, la garanzia di raccolta, elaborazione e analisi delle richieste e delle opportunità di mercato al fine di proporre al Direttore e Resp. tecnico ipotesi di nuovi prodotti/servizi o clienti.</p> <p>I Capocommissa hanno invece la piena responsabilità nell'individuare e chiarire tutti gli aspetti legati alla soddisfazione dei requisiti contrattuali a fronte degli impegni di fornitura assunti con i clienti.</p> <p>L'Addetto Servizio Commerciale ha anche la responsabilità di definire quegli elementi, assimilabili ai requisiti, che debbano essere assunti volontariamente e vincolanti all'evasione delle forniture, al fine di rafforzare l'immagine della società e la fiducia del mercato.</p>

L'Addetto Servizio commerciale e il Direttore e resp. tecnico verificano lo stato di avanzamento delle commesse una volta alla settimana; una volta ogni tre/quattro mesi è svolta una riunione tra le figure apicali e il Direttore e Resp. tecnico per verificare l'andamento rispetto al budget.

Per l'attività di promozione, il settore commerciale si avvale di strumenti di contatto, quali telemarketing, e di un database in cui sono indicati i nominativi dei soggetti, sia del settore pubblico che di quello privato, da contattare per promuovere i servizi della società.

Per ciò che attiene i rapporti con gli EELL, l'Addetto Servizio commerciale svolge delle visite nei Comuni per presentare l'impresa e spiegare i contenuti tecnici dei servizi offerti dalla stessa.

Al colloquio con il potenziale cliente l'Addetto Servizio commerciale si reca da solo o accompagnato da personale specializzato nel caso sia necessario discutere di questioni prettamente tecniche.

Il prezzo per i servizi offerti dalla società è stabilito dall'Addetto Servizio commerciale con il Resp. preventivazione e il Direttore e Resp. tecnico.

Nel mercato privato, il prezzo è definito con la previsione di un margine finalizzato alla trattativa col cliente, condotta autonomamente dall'Addetto Servizio commerciale entro i limiti stabili. Nel caso lo sconto richiesto dal cliente (privato) vada oltre il limite stabilito, l'Addetto Servizio commerciale deve richiedere il parere del Direttore e Resp. tecnico il quale, prima della firma del contratto con il cliente, riesamina l'offerta.

Sono i venditori di zona (agenti, dipendenti) a presentare le offerte ai clienti privati (per lo più agli amministratori di condominio).

L'Addetto Servizio commerciale è responsabile per la tenuta dell'archivio delle offerte.

### **Partecipazione a gare**

La ricerca delle gare d'appalto pubbliche è competenza dell'Addetto Servizio commerciale e del Responsabile preventivazione, i quali sono tempestivamente informati dagli addetti presenti sul territorio nel caso in cui vengano a conoscenza di gare d'appalto interessanti. Entrambi hanno piena autonomia nella scelta dei bandi.

È il Direttore e Resp. tecnico a prendere la decisione finale in merito alla partecipazione alle stesse, anche in base ai poteri da procura (potere in merito alla partecipazione della società ad appalti per lavori e servizi ed Aste pubbliche fino ad un importo di Euro 10 milioni per singolo appalto). La partecipazione a bandi con un valore superiore ai 10 milioni di euro richiede l'approvazione del C.d.A.

Scaricato il bando sono svolte delle valutazioni preventive di fattibilità per stabilire la convenienza della partecipazione alla gara; il tecnico della società svolge i necessari sopralluoghi per la verifica degli impianti e la Resp. segreteria cura la parte amministrativa.

In particolare il Resp. preventivazione svolge un'analisi economica dei bandi.

Nel caso in cui la società si avvalga della collaborazione di uno studio tecnico esterno per la partecipazione ad una gara, il Resp.

		<p>Preventivazione e il Resp. Commerciale si relazionano con lo studio. All'apertura delle buste è presente uno dei tre impiegati commerciali della società, nel caso affiancato dall'Addetto Servizio commerciale e sempre delegato con procura conferita direttamente dal Consigliere Delegato.</p> <p>I clienti pubblici sono principalmente Comuni di medio/piccole dimensioni (dai 1.000 ai 40.000 abitanti). Una volta aggiudicatasi la gara, il Capocommessa interviene nella gestione complessiva del rapporto di servizio con il cliente.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		<p>La selezione degli agenti è un'attività interna di carattere ordinario e come tale non presenta alcun rischio di commissione di reati. L'assegnazione di forniture può tuttavia permettere un'azione corruttiva, tramite la scelta di fornitori (agenti) compiacenti e/o con i quali siano perfezionati accordi al fine di creare provviste extra bilancio.</p> <p>Rapporti con controparti contrattuali/partner commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite o criminali.</p> <p>L'eventuale intrattenimento di relazioni con pubblici amministratori potrebbe essere occasione di corruzione dell'ente potenzialmente appaltante, per l'ottenimento dell'aggiudicazione senza ricorso a procedure concorsuali oppure con la concessione di vantaggi indebiti.</p> <p>Produzione di documentazione falsa al fine di ottenere la partecipazione alla gara anche non avendo i requisiti richiesti dal bando.</p>	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	A3 B2 B3 B8  L1 L2 L3	<p>Truffa in danno dello Stato</p> <p>Corruzione per atti d'ufficio</p> <p>Corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio</p> <p>Istigazione alla corruzione</p> <p>Ricettazione</p> <p>Riciclaggio</p> <p>Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		MEDIA	
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Controlli</b>	<b>in</b>	<b>Descrizione del controllo</b>	

<b>essere</b>	<p>Gli agenti svolgono soltanto attività verso clienti privati. La trattativa è condotta esclusivamente dalla società in quanto i due agenti non possono rappresentarla nei rapporti con i clienti.</p> <p>E' l'Addetto Servizio commerciale ad occuparsi della ricerca dei bandi pubblici e di seguire le gare. Le gare d'appalto sono selezionate e analizzate congiuntamente da più soggetti (Addetto Servizio commerciale con Resp. Preventivazione e con l'intervento del Direttore e resp. Tecnico).</p> <p>La partecipazione a bandi con un valore superiore ai 10 milioni di euro richiede l'approvazione del C.d.A. Ciò anche nella eventualità in cui il valore complessivo per 10 milioni sia da realizzare in ATI con altre società (dunque anche qualora la quota parte spettante a Cristoforetti sia ben al di sotto del suddetto valore). La firma sui contratti d'appalto è apposta dal Direttore e Resp. Tecnico entro i limiti della sua procura, dal Consigliere delegato per importi superiori.</p> <p>Qualora vi siano interventi urgenti successivi all'aggiudicazione dei lavori, se l'importo degli stessi rientra nella franchigia prevista da capitolato e pari a 2.500 euro, il Capocommessa fa intervenire direttamente gli operai. Qualora gli importi siano superiori occorre produrre una nuova offerta, con riferimento ai prezzi di listino, firmata direttamente dal Capocommessa. L'intervento è effettuato solo dopo l'accettazione dell'offerta da parte del cliente pubblico. Esistono inoltre altre formule contrattuali che possono differire dalle modalità precedenti (es. Contratti CONSIP), che stabiliscono un valore a forfait per gli eventuali interventi straordinari che successivamente si rendano necessari.</p>
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO: gli importi sono talora molto rilevanti
<b>Commenti e ipotesi di sviluppo</b>	<p>Per ciò che attiene il rapporto con gli agenti, in quanto partner commerciali, si evidenzia un possibile rischio di relazioni con soggetti implicati in vicende relative al riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite o criminali. L'abitudine nella relazione può fungere da elemento di verifica e controllo degli stessi partner.</p> <p>Esiste una prassi strutturata che identifica nella partecipazione alle gare pubbliche, ruoli e responsabilità, con il contestuale intervento di più figure: si consiglia la formalizzazione della stessa.</p>
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	Il Direttore e Resp. Tecnico, attraverso persona da lui delegata, deve garantire la redazione di un report periodico dello stato di partecipazione a gare (decisione di partecipazione, fase in essere, importi) da inviare all'OdV, sì da permettere la verifica circa la regolarità nella relazione e nella produzione documentale necessaria.
<b>Rif. e note</b>	Sistema Gestione Qualità e Ambiente, Procura al Direttore, Delega al Consigliere Delegato.

<b>Gestione approvvigionamenti</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e resp. tecnico, Capocommessa, Responsabile Attività Tecnica
	<b>Operativo</b>	Segretarie, Assistenti d'area e manutentori
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p><b>Processo di approvvigionamento</b></p> <p>La società stipula accordi quadro con i fornitori per le tipologie di forniture funzionali all'esecuzione delle commesse. I contratti con i fornitori sono firmati dal Direttore e resp. tecnico.</p> <p>Tutti i fornitori devono essere valutati secondo i criteri del Sistema Qualità. E' compito dei Capocommessa individuare i fornitori in funzione delle richieste dei clienti e valutarli. Attualmente il sistema di qualificazione dei fornitori, secondo le previsioni del Sistema Qualità, (con l'utilizzo di schede di valutazione) non è ancora pienamente operativo.</p> <p>La scelta di un nuovo fornitore si basa sulle referenze presentate, le certificazioni possedute e il giudizio espresso da chi si è già avvalso del medesimo fornitore; il Resp. Qualità si occupa della archiviazione dei documenti di valutazione.</p> <p>Il Resp. attività tecniche può acquistare materiali o attrezzature nei limiti del budget prestabilito. Per procedere all'acquisto di materiali con importi rilevanti, anche superiori al budget, è necessaria l'autorizzazione del Direttore e Resp. tecnico (entro i limiti da procura ovvero Euro 50.000,00 per ciascun acquisto).</p> <p>L'approvazione della Lista Fornitori Qualificati è fatta dal CDA (secondo Manuale Qualità).</p> <p>Gli ordini di acquisto, relativi a tutti i materiali o servizi appartenenti alle classi qualificate devono essere emessi e archiviati sotto la responsabilità del Capocommessa.</p> <p>I materiali approvvigionati direttamente dai Tecnici, nell'ambito delle responsabilità loro assegnate dai Capocommessa, devono essere ordinati, ritirati e controllati dagli stessi. La responsabilità della classificazione dei materiali tecnici da acquistare è esclusiva competenza dei Tecnici.</p> <p>Il Capocommessa vista le bolle e le fatture e le spedisce in amministrazione per la registrazione e il pagamento.</p> <p>Con i piccoli fornitori locali (es. materiale di cancelleria) è il Capocommessa che fa l'ordine e paga la fornitura, con cassa o anticipo personale.</p> <p>L'amministrazione dalla sede centrale (attraverso il sistema SA-400 a breve sostituito con SAP) verifica l'andamento delle spese rispetto alle commesse. Le verifiche non hanno una cadenza programmata ma sono svolte frequentemente soprattutto nei cantieri di più grosse dimensioni. Dette verifiche non entrano però nel merito della scelta d'acquisto effettuata dai Capocommessa.</p>

<b>Possibile condotta illecita</b>		L'assegnazione di forniture può comportare un'azione corruttiva nei confronti di pubblici amministratori tramite la scelta di fornitori compiacenti e/o con i quali siano perfezionati accordi commerciali al fine di creare provviste extra bilancio. È possibile il verificarsi di rapporti con controparti contrattuali/partner commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, oppure rapporti duraturi con controparti contrattuali finalizzati alla commissione di delitti.	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	B2 B3 B8  L1 L2 L3	Corruzione per atto d'ufficio Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio Istigazione alla corruzione  Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>	MEDIO/ALTA: gli approvvigionamenti fanno parte di un processo gestionale continuo e sono legati alla normale attività d'impresa		
<b>Persone coinvolte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Apicale		<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Controlli in essere</b>	<b>Descrizione del controllo</b> La società ha degli accordi quadro con tutti i fornitori per le tipologie di forniture necessarie all'esecuzione delle commesse. Alla selezione e qualificazione provvedono figure dotate di competenze tecniche, dunque funzionali allo svolgimento delle attività. I contratti con i fornitori sono firmati dal Direttore e Resp. tecnico.		
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	BASSO		
<b>Commenti e ipotesi di sviluppo</b>	Si consiglia di prevedere la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali (compresi agenti) sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; ecc.), anche attraverso l'introduzione di sistemi di rilevazione standardizzati e tracciabili (es. accesso tramite il sito ad un'area dove i fornitori possono inserire i loro requisiti professionali, e una serie di informazioni/documenti, per candidarsi come fornitori qualificati della società, ecc.). Si propone di inserire in tutti i contratti conclusi con i fornitori la clausola relativa alla conoscenza del Decreto 231/2001, la conseguente adozione di un adeguato modello da parte della società e la clausola di scioglimento del rapporto contrattuale (es. risoluzione facoltativa) per violazione delle relative previsioni o commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001.		
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	Controllo a campione dei rapporti in essere con i fornitori; in particolare dei criteri di scelta per la valutazione del fornitore e la predisposizione di documentazione attestante i suddetti controlli in coerenza con la procedura in essere.		
<b>Rif. e note</b>	Sistema Gestione Qualità e Ambiente		



## **GESTIONE DEL PERSONALE**



<b>Selezione, assunzione e gestione del personale</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>		<b>Responsabile</b>   Direttore e Resp. tecnico
		<b>Operativo</b>   Responsabili di funzione, Capocommessa
<b>Modalità criteri</b>		<p>Il Direttore e Resp. tecnico è il principale responsabile del processo di selezione e assunzione del personale. In passato il potere di assumere e licenziare personale era prerogativa esclusiva del CDA.</p> <p>I diversi Responsabili di funzione e i Capocommessa, qualora abbiano bisogno di ulteriori risorse umane, ne fanno richiesta al Direttore e Resp. tecnico che autonomamente o con il responsabile di riferimento svolge la selezione e la scelta dei candidati, basandosi sui curricula archiviati presso la società o ricercando le risorse a mercato, mediante apposti annunci di lavoro su riviste e/o siti specializzati.</p> <p>Nel caso siano necessarie risorse umane per il settore commerciale, è l'Addetto Servizio commerciale a svolgere una prima selezione dei curricula e il primo colloquio con i candidati; il Direttore e resp. tecnico partecipa al secondo colloquio e decide in merito all'assunzione tenuto conto del parere dell'addetto commerciale.</p> <p>L'inquadramento e la retribuzione dei nuovi assunti sono decisi dal Direttore e resp. tecnico senza il coinvolgimento di altre figure apicali.</p> <p>I premi di produzione sono stabiliti dal Direttore e resp. Tecnico, eventualmente a seguito di giudizi/valutazioni espressi dai Responsabili di funzione e i Capocommessa.</p>
<b>Possibile condotta illecita</b>		Potrebbero crearsi i presupposti per l'attuazione di azioni corruttive mediante la promessa di assunzioni, avanzamenti di carriera, benefici, incentivi ecc. (personale interno come mezzo per la realizzazione di atti corruttivi, oppure assegnazione ed erogazione monetaria verso personale segnalato o come mezzo per la realizzazione di atti corruttivi).
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	B2   Corruzione per atto d'ufficio B3   Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio B8   Istigazione alla corruzione
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		MEDIO/BASSA
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale <input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Descrizione del controllo</b>		
<b>Controlli in essere</b>		<p>Il Direttore e Resp. Tecnico è soggetto investito di poteri ad operare dal Consigliere Delegato. La procura di cui è titolare (così come la delega conferita ad Consigliere Delegato) ad oggi non contiene esplicito riferimento all'attività di selezione e assunzione (e licenziamento) di personale, pur conferendo poteri per "rappresentare la società in giudizio, in liti ...ecc." di tipo giudiziale e stragiudiziale (dunque ad es. anche per rappresentare Cristoforetti presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.)</p>

<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO
<b>Commenti ipotesi sviluppo e di</b>	<p>Occorre esplicitare il potere in capo al Direttore e Resp. Tecnico.</p> <p>Manca una politica di selezione definita (e una procedura formale), in cui intervengano più soggetti in base a criteri di competenza. Si consiglia – al fine di garantire un ulteriore grado di competenza e trasparenza in fase di scelta dei candidati - l'affiancamento del Direttore e Resp. tecnico da parte del responsabile di funzione di volta in volta interessato nel processo di selezione del personale.</p> <p>Manca una politica di "gestione del personale" (avanzamenti, promozione, premi) definita.</p> <p>Il Direttore e Resp. Tecnico, tramite personale delegato, deve garantire la redazione di un report periodico da trasmettere all'OdV relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione di un processo di ricerca, selezione e assunzione del personale,</li> <li>• stato degli avanzamenti di carriera e riconoscimenti ai dipendenti con indicazione delle relative motivazioni,</li> <li>• eventuali licenziamenti e relative cause.</li> </ul>
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	<p>Informare l'OdV dell'attivazione del processo di ricerca e selezione del personale.</p> <p>L'OdV deve inoltre svolgere controlli a campione circa la correttezza del processo di selezione e assunzione.</p>
<b>Rif. e note</b>	Procura del Diretto e Resp. Tecnico.

## **GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO**

<b>Sicurezza sul lavoro</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Consigliere Delegato, Direttore e Resp. tecnico, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno
	<b>Operativo</b>	Responsabile SGQA quale Addetto Servizio Prevenzione e Protezione.
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p><b>Sicurezza sul lavoro</b></p> <p>Il Ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 è attualmente ricoperto dal Direttore e Resp. Tecnico. Il Consigliere Delegato ha sottoscritto la lettera di affidamento di incarico datata 1° Luglio 2009 ad un RSPP esterno affiancato da una figura interna di ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione) nella persona del Responsabile SGQA, al fine di garantire una presenza costante e diretta della azienda nel processo di prevenzione e protezione e di sviluppare nel tempo professionalità interne nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Dall'esame della struttura organizzativa effettiva e della prassi organizzativa è però possibile dedurre che il ruolo di gestione apicale delle problematiche di salute sicurezza ed ambiente e il processo decisionale in merito allo stesso siano svolti in loco dal Direttore e Resp tecnico.</p> <p>L'azienda ha nominato il proprio Medico Competente che partecipa alle riunioni di Prevenzione e Protezione e svolge le attività di cui all'art 41 del D.Lgs. 81/08.</p> <p>L' RSL nominato ha seguito i corsi previsti dalla normativa vigente, inoltre l' azienda ha provveduto ad identificare i lavoratori addetti a Antincendio e Pronto soccorso.</p> <p>Solo parzialmente è definito un preciso sistema di responsabilità per l'applicazione delle misure preventive e protettive che individua con chiarezza compiti e funzioni di dirigenti e preposti. <b>Sono già stati programmati corsi per preposti (si dovrebbero svolgere non oltre il mese di marzo)</b></p> <p><b>Formazione e informazione</b></p> <p>Analogamente, solo in parte ed in maniera informale è previsto un sistema aziendale di controllo affinché le misure di prevenzione e protezione siano effettivamente messe in atto e mantenute nel tempo. La formazione ed informazione in materia di Salute e sicurezza sul lavoro viene effettuata tramite :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fogli informativi , procedure e manuali consegnati a mano</li> <li>• avvisi, istruzioni affissi in bacheca</li> <li>• corsi strutturati</li> <li>• esercitazioni pratiche</li> <li>• descrizione dei rischi specifici</li> <li>• descrizione di presidi di avvertimento</li> <li>• indicazioni sull' utilizzo di attrezzature</li> <li>• misure specifiche di emergenza</li> </ul> <p><b>Lavori in appalto</b></p>

		<p>La modalità del contratto in appalto è ampiamente diffusa presso la società. Per ogni contratto di appalto si provvede a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare l' idoneità professionale della ditta appaltatrice (iscrizione alla camera di commercio ed eventuali altre caratteristiche)</li> <li>• Verificare la matricole INAIL del personale della ditta appaltatrice che può avere accesso ai locali di lavoro</li> <li>• Fornire una informativa sui rischi indotti dall'appaltante cui sono sottoposti i lavoratori della ditta appaltatrice (rischi relativi all'ambiente di lavoro)</li> <li>• Fornire una informativa sulle misure di prevenzione e protezione da adottare relativamente ai rischi di cui sopra</li> </ul> <p><b>Misurazione e monitoraggio</b></p> <p>Vengono programmate e svolte con sistematicità le verifiche periodiche di legge.</p> <p>La scelta delle macchine/attrezzature di lavoro avviene anche in base a criteri di sicurezza , ma con scarsa formalizzazione del processo di valutazione e verifica.</p> <p>Non viene svolta o non è formalizzata un'analisi preventiva dei rischi nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introduzione di nuove macchine</li> <li>▪ Modifica di lay-out (<b>si sta lavorando per cercare di standardizzare le varie tipologie di lay-out che presenta il lavoro itinerante</b>)</li> <li>▪ Modifica dei metodi di lavoro</li> </ul> <p>Non esiste una procedura di registrazione e analisi di incidenti e infortuni e non è presente un piano dei controlli periodici volti a verificare il mantenimento delle condizioni e dei provvedimenti di sicurezza.</p>	
<b>Possibile condotta illecita</b>		<p>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>Corruzione dei funzionari deputati al controllo.</p>	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	I1 I2 B2 B3 B8	<p>Omicidio colposo</p> <p>Lesioni personali colpose</p> <p>Corruzione per atto d'ufficio</p> <p>Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio</p> <p>Istigazione alla corruzione</p>
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		ALTA: le occasioni per il verificarsi di infortuni causati dalla violazione della normativa antinfortunistica sono dovute ad attività rilevanti (non si tratta di mera attività impiegatizia), vista l'alta pericolosità dei materiali oggetto dell'attività di impresa.	
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> sottoposto

<b>Controlli essere</b> <b>in</b>	<b>Descrizione del controllo</b>
	<p>L'azienda ha organizzato un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).</p> <p>Il datore di lavoro e i dirigenti sono soggetti coinvolti nel SPP.</p> <p>E' definito un preciso sistema di responsabilità per l'applicazione delle misure preventive e protettive che individua con chiarezza compiti e funzioni di dirigenti e preposti anche se solo in maniera informale.</p> <p>E' previsto in maniera informale un sistema aziendale di controllo affinché le misure di prevenzione e protezione vengano effettivamente messe in atto e mantenute nel tempo individuando con chiarezza compiti e funzioni di dirigenti e preposti.</p> <p>Datore di lavoro, Responsabile SPP e medico competente verificano operativamente che vengano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione dei rischi.</p> <p>E' previsto l'affiancamento per la formazione preventiva sui rischi e norme di sicurezza.</p> <p>I visitatori esterni sono preventivamente informati in merito alle indicazioni minime di sicurezza.</p> <p>Le figure che necessitano di una formazione specifica (RSPP, RLS, addetti emergenza e addetti pronto soccorso) come previsto dalla normativa hanno fatto appositi corsi di formazione.</p> <p>E' stata fatta la riunione annuale del SPP ed erano presenti il Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.</p> <p>Nel caso di lavori in appalto sono fatte tutte le verifiche in merito al rispetto da parte delle altre imprese delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi e alla gestione del sistema di prevenzione aziendale, effettua i sopralluoghi con il responsabile del SPP almeno 2 volte l'anno, è a conoscenza dei risultati delle analisi ambientali interne, collabora alla predisposizione delle misure necessarie per il pronto soccorso, ha trasmesso al datore di lavoro i giudizi di non idoneità e di idoneità con restrizioni dei lavoratori.</p> <p>La scelta delle macchine/attrezzature di lavoro avviene anche in base a criteri di sicurezza ma la procedura non è formalizzata inoltre sono utilizzate delle schede per la valutazione nel tempo della operatività dei macchinari utilizzati. <b>Si sta lavorando per ottimizzare una procedura che fa parte degli adeguamenti già in atto per la sicurezza.</b></p>
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO
<b>Commenti ipotesi sviluppo</b> <b>e di</b>	Per un allineamento della struttura gestionale ufficiale a quella effettivamente presente nella operatività quotidiana della azienda, il ruolo di Datore di Lavoro è ufficialmente assunto dal Diretto e Resp. Tecnico. Si suggerisce che, nell'ambito del programma di formazione, informazione



ed addestramento del personale dell'azienda, il ruolo dell'ASPP e la sua formazione rivestano un carattere di priorità, al fine non solo di garantire il rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, ma anche di sviluppare adeguatamente le professionalità interne in materia di salute, sicurezza ed ambiente.

Si suggerisce la formalizzazione degli incarichi per l'evacuazione rapida (se coincidono con gli addetti antincendio, specificare il fatto). Attualmente le figure coincidono, durante la formazione degli addetti per le emergenze si provvederà con la formazione specifica.

Si suggerisce che venga maggiormente formalizzato il ruolo dei preposti ed, in genere, di chi è incaricato di verificare operativamente che vengano attuate le misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione dei rischi.

L'azienda non possiede un sistema formalizzato di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori; nello spirito della norma di cui al D.Lgs. 231/01, si consiglia all'azienda di valutare l'eventuale adozione di un sistema certificato per la Gestione della Sicurezza.

Al fine di garantire una piena efficacia del processo di formazione ed informazione si ritiene che l'azienda debba mettere in atto uno sforzo particolare per riallineare il proprio programma alle necessità effettive della organizzazione. A questo scopo Il RSPP ha elaborato un piano di formazione ed informazione. Partendo da questo documento si suggerisce di: sviluppare, eseguire e mantenere aggiornato un Piano di Formazione ed Informazione che per ogni addetto dell'azienda identifichi:

- Le necessità di formazione / informazione;
- La registrazione della formazione avvenuta ed il suo esito (da verificarsi attraverso apposito test di apprendimento);
- Il programma della formazione da somministrare ;
- L'identificazione e la qualificazione dei docenti;
- La verifica periodica da parte del datore di lavoro dello stato del programma.

Nell'ottica di sviluppare il rapporto tra la direzione aziendale e il RLS si suggerisce alla azienda di:

- Formalizzare meglio l'attività di consultazione del RLS durante lo svolgimento delle attività di prevenzione protezione (valutazione dei rischi, stesura del piano di miglioramento, progettazione della formazione ).
- Incrementare il coinvolgimento del RLS nella programmazione del piano di miglioramento e sugli altri aspetti della attività di prevenzione.
- Considerare qualche modalità di consultazione e partecipazione allargata ai lavoratori senza l'intermediazione del RLS

L'attuale assenza di procedure formalizzate per la prevenzione e protezione né per le condizioni ordinarie di lavoro, né per gli eventi

particolari rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo di un sistema di prevenzione e protezione, se non certificato, almeno allineato ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01.

Si suggerisce quindi di:

- Sviluppare un programma per la redazione di un set di procedure formalizzate volte a regolamentare le seguenti aree operative:
  - Condizioni ordinarie di lavoro,
  - Eventi particolari (manutenzione, transitori, ecc.).
  - Affidamento dei lavori in appalto
  - Analisi infortuni, mancati infortuni e malattie professionali
  - Situazioni di emergenza
  - Controllo periodico dello stato dei dispositivi di Prevenzione e Protezione, dell'utilizzo dei DPI e del rispetto delle norme di sicurezza. (È già stato istituito un registro informatico per i controlli sullo stato di usura e sostituzione dei DPI, nonché lo stato della distribuzione e le sostituzioni per usura o rottura del DPI utilizzato.)
- Ufficializzare con documento scritto le modalità per la redazione, la distribuzione e l'aggiornamento periodico delle procedure e per la verifica del grado di comprensione ed applicazione da parte delle maestranze interessate

Per una migliore protezione alla azienda rispetto ai rischi legati alle operazioni di appalto si suggerisce di :

- Formalizzare il divieto di utilizzo di attrezzature dell'appaltante
- Aggiungere alla documentazione fornita in caso di lavori in appalto, una Informativa sulle misure di emergenza
- Formalizzare le modalità con cui gestire la collaborazione e coordinamento dei lavori in comune. Attualmente esiste una prassi consolidata per la gestione della collaborazione del coordinamento, ma non esiste una procedura formale in proposito.

In materia di sorveglianza sanitaria, in sede di aggiornamento del Documento di valutazione del rischio si raccomanda un maggior coinvolgimento del medico Competente nella valutazione dello stress e del rischio da agenti chimici , biologici , cancerogeni. Inoltre si suggerisce di formalizzare la trasmissione e la registrazione del passaggio di informazioni relative ai risultati delle analisi ambientali svolte dalla azienda.

Si suggerisce alla società di sviluppare un piano di miglioramento che includa:

- Una procedura per misurare e mantenere sotto controllo le prestazioni in materia di sicurezza attraverso la individuazione di appositi indici e l'esame del relativo trend temporale.
- Un piano dei controlli periodici volti a verificare il mantenimento delle condizioni e dei provvedimenti di sicurezza.
- Predisporre schede d'uso in sicurezza per le macchine e attrezzature che non ne sono ancora dotate.

<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	<p>L'OdV deve ricevere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ immediata informativa dell'accadimento di infortuni;</li> <li>▪ informativa in merito alla valutazione complessiva dell'adeguamento del sistema sicurezza alla nuova normativa;</li> <li>▪ report sulle sanzioni disciplinari eventualmente erogate ai dipendenti;</li> <li>▪ budget per la sicurezza e rendicontazione dell'investimento annuale sostenuto per la sicurezza.</li> </ul> <p>L'OdV deve inoltre controllare che la formazione e l'informazione dei dipendenti siano svolte con regolarità e che sia completato l'adeguamento al dettato del TU.</p>
<b>Rif. e note</b>	<p>D.Lgs. 81/2008 e ss.mm (come modificato dal D.Lgs. 106/09).</p>



## **ATTIVITA' DI SUPPORTO**



<b>Sistemi informativi</b>		
<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Responsabile</b>	Direttore e responsabile tecnico
	<b>Operativo</b>	RSGQA e Resp. sistemi informativi
<b>Modalità criteri</b>	<b>e</b>	<p><b>Sistemi informativi</b></p> <p>La gestione del sistema informatico della società era in passato affidata ad un consulente esterno; al momento una società esterna viene attivata al bisogno a supporto del RSGQA e Resp. sistemi informativi.</p> <p>Attualmente il server è stato sostituito con un sistema Windows 2008. Il sistema LINUX (firewall) utilizzato dalla società permette la tracciabilità di tutti gli accessi, ma si sta intervenendo per aumentarne l'efficacia.</p> <p>Il back up dei dati in esso contenuti è effettuato tutte le sere, su due diverse memorie esterne, entrambe conservate negli uffici della Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. ma non in appositi armadi ignifughi (in quanto non presenti in azienda). Entro la metà del prossimo anno sarà introdotto un nuovo sistema basato su SAP che permetterà di abbandonare quello attuale (AS-400).</p> <p>Il sistema AS-400, utilizzato da circa otto dipendenti senza appositi profili identificativi, è gestito dalla controllante CPL di Concordia che ha la possibilità di tracciare e supervisionare tutti gli accessi al sistema. Il Resp. Sistemi informativi accede al sistema AS-400 per effettuare le operazioni di caricamento delle bolle relative al carburante. I Capocommessa e gli addetti commerciali non possono accedere al sistema AS-400 per la gestione del personale; hanno la possibilità di visualizzare i file di contabilità della società ma non possono apportarvi modifiche.</p> <p>La società dispone di tre server: a Lavis, a Padova e Milano. Il server della sede centrale è in parte condiviso con la sede di Padova, mentre quello della sede di Milano non è condiviso con gli altri. L'Addetto commerciale gestisce un'area del server di Padova con accesso remoto, tramite password, al server della sede centrale. In esso sono salvati i documenti relativi ai clienti.</p> <p>L'utilizzo di internet dalle sedi secondarie della società non è ancora sottoposto a limitazioni, ma in futuro sarà installato un firewall per impedire la visione di determinate tipologie di siti internet. Al momento non è installato un programma anti-spam perché si sta studiando il modo per inserire la gestione del servizio di posta elettronica all'interno di un apposito server nel sistema di gestione della società.</p> <p>I dipendenti della Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. non possono accedere al server della P.A. (EELL clienti ecc.).</p>

		<b>Archivio</b> Tutti le offerte e i contratti redatti dalla società sono archiviati in un server di cui a breve è previsto un aggiornamento che permetterà di tracciare tutte le operazioni e le modifiche apportate sui dati in esso contenuti al fine di poter risalire all'autore delle modifiche stesse.  Nella sede di Padova c'è un'area condivisa del server centrale relativa ai documenti inviati ai clienti cui tutti possono accedere senza profilo identificativo.	
<b>Possibile condotta illecita</b>		Introduzione abusiva in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. Intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico utilizzato da Ente pubblico. Volontario deterioramento, cancellazione, alterazione di informazioni o dati utilizzati da Enti pubblici.  Utilizzo dei sistemi aziendali al fine di fare commercio di materiale pornografico in propria disponibilità.	
<b>Cod. Reato</b>	<b>Descr. Reato</b>	A5  M1 M4  M7	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico  Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
<b>Frequenza di accadimento dell'evento</b>		MEDIA: l'utilizzo di applicativi e la gestione di dati sono attività di routine.	
<b>Persone coinvolte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Apicale	<input checked="" type="checkbox"/> Sottoposto
<b>Controlli in</b>	<b>Descrizione del controllo</b>		



<b>essere</b>	<p>Si sta cercando di implementare il criterio degli accessi al server per ottenere un maggior controllo, soprattutto verso l'esterno. I back up dei dati sono effettuati giornalmente inoltre si sta studiando un sistema per incrementare il livello di controllo generale.</p> <p>È al vaglio l'acquisto di una cassaforte ignifuga.</p> <p>Si sta valutando l'acquisto di un sistema che possa archiviare i back up in un luogo diverso da quello dove si trova il server e sia anche protetto da eventuali incendi o altri eventi dannosi.</p> <p>Si sta predisponendo un sistema di rete "chiuso" con accesso unico ad internet tramite unica connessione di tipo a banda larga, situata e controllata dalla sede di Lavis, in modo che le sedi esterne non abbiano la possibilità di utilizzare collegamenti internet non controllati.</p> <p>Il sistema LINUX utilizzato dalla società permette la tracciabilità di tutti gli accessi ai sistemi informativi.</p> <p>Il back up dei dati è effettuato tutte le sere su due diverse memorie esterne.</p> <p>CPL di Concordia ha la possibilità di tracciare e supervisionare tutti gli accessi al sistema SA-400.</p> <p>Per l'utilizzo di internet sono attivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPS (documento programmatico per la sicurezza ex legge Privacy),</li> <li>• Profili personali d'accesso (le password di accesso sono modificate tre volte l'anno),</li> <li>• Antivirus,</li> <li>• Protezione Firewall.</li> </ul> <p>Non vi è possibilità di accedere ai server della P.A.</p>
<b>Valutazione del rischio attuale</b>	MEDIO/BASSO
<b>Commenti e ipotesi di sviluppo</b>	<p>La introduzione dei reati informatici ampliando le fattispecie di reato contenute nella definizione di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, innalza il livello di rischio attuale seppur reati di questa tipologia rimangano di difficile attuazione.</p> <p>Da considerare anche il possibile coinvolgimento di soggetti esterni (date le competenze informatiche avanzate necessarie per il compimento dei reati in questione), nei rapporti con i quali vanno considerati i controlli a fronte di ipotetiche condotte di corruzione o manomissione dei sistemi della PA.</p> <p>L'accesso a detti sistemi è di fatto inesistente in Cristoforetti.</p> <p>Inoltre, la tipologia di attività svolte dalla società induce a non ritenere possibili condotte ulteriori rilevanti ai fini 231 (es. reati di produzione e commercio di materiale pedopornografico).</p>
<b>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</b>	L'OdV, coadiuvato dal Resp. sistemi informativi, dovrà testare a campione i sistemi di sicurezza applicati. Inoltre si consiglia la condivisione del piano di controlli e dei report dei controlli effettuati dall'Amministratore di sistema.
<b>Rif. e note</b>	

# **Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

### ***ALLEGATO 3 ELENCO REATI E SANZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001***

(aggiornato ad agosto 2009)

<p><b>A1</b></p>	<p><b>Malversazione a danno dello Stato – 316 bis c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato sanziona l'elusione del <u>vincolo di destinazione</u> di erogazioni a fondo perduto, o comunque ad un'onerosità attenuata rispetto a quella di mercato;</li> <li>- il reato attiene alla <u>fase esecutiva</u>, successiva a quella del conseguimento dei contributi;</li> <li>- non è richiesto alcun artificio o raggiro per il conseguimento dei contributi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.</p> <p>Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<p><b>A2</b></p>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter c.p.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato attiene alla <u>fase precedente l'erogazione</u>.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.</p> <p>Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<p><b>A3</b></p>	<p><b>Truffa – 640 c.p., comma 2, n. 1) – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma 2, n. 1</b></p> <p>1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto</p>

	<p>profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</li> <li>2. 2) ....(omissis)....</li> <li>3. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</li> </ol> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è necessario che si verifichi un pregiudizio economico ai danni dell'ente pubblico (ad esempio: 1) una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta in progetto od elaborati tecnici inviati agli uffici competenti del Comune può integrare truffa se ne derivi un dispendio per il Comune medesimo, ad esempio, in termini di opere di urbanizzazione; 2) il caso di destinazione di un fabbricato o di parte di esso ad uso di abitazione dopo averne dichiarato, quando l'edificio era in costruzione, la destinazione ad attività produttiva ottenendo l'esenzione da oneri di urbanizzazione).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A4</b>	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis c.p.</b></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato richiede il compimento di <u>artifici o raggiri</u>.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A5</b>	<p><b>Frode informatica – 640 ter c.p. – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico</b></p> <p>1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui</p>

	<p>danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informativo o telematico del soggetto passivo Ente pubblico o Stato (ad esempio: digitazione veloce e ininterrotta di numeri per eludere il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, ai danni della società italiana per l'esercizio telefonico).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<p><b>B1</b></p>	<p><b>Concussione – 317 c.p.</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è un reato proprio del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio;</li> <li>- le qualifiche suddette possono anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi (ad esempio: imprenditore a cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di piano di edilizia economica e popolare).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.469 € a 1.239.496 €.</p>
<p><b>B2</b></p>	<p><b>Corruzione per atto d'ufficio – 318 c.p.</b> 1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra unità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nozione di "utilità" può comprendere qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e</li> </ul>

	<p>non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad esempio, dazione o promessa di denaro od altra utilità per anteporre ad altre una determinata pratica, accelerandone i tempi di approvazione.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 309.874,14 €.</p>
<b>B3</b>	<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – 319 c.p.</b></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad esempio: dazione o promessa di danaro o altra utilità a personale della Guardia di Finanza per non estendere gli accertamenti in corso anche ad altre società del gruppo.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €. Se il reato è aggravato e l'ente ha perseguito un profitto di rilevante entità, da € 77.469 a 1.239.496 €.</p>
<b>B4</b>	<p><b>Circostanze aggravanti – 319 bis c.p.</b></p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
<b>B5</b>	<p><b>Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c.p.</b></p> <p>1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel concetto di "parte" rientra anche il semplice indagato</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>

<b>B6</b>	<p><b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – 320 c.p.</b>  Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>
<b>B7</b>	<p><b>Pene per il corruttore – 321 c.p.</b>  Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p><b>Note:</b>  - le pene sono estese al corruttore.</p>
<b>B8</b>	<p><b>Istigazione alla corruzione – 322 c.p.</b>  1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.  3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.  4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>

<p><b>B9</b></p>	<p><b>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – 322 bis c.p.</b></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</li> </ol> <p>2. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</li> </ol> <p>3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>
<p><b>C1</b></p>	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - 453 c.p.</b></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.469€ a 1.239.496€.</p>
<b>C2</b>	<p><b>Alterazione di monete - 454 c.p.</b> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>C3</b>	<p><b>Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - 455 c.p.</b> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>C4</b>	<p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - 457 c.p.</b> Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattispecie meno grave di quella di cui all'art. 455 in quanto vi è buona fede nel soggetto al momento della ricezione; al momento successivo della spendita o messa in circolazione (anche mediante deposito in banca), vi dev'essere comunque la consapevolezza che il danaro sia contraffatto o alterato (dolo), anche se il soggetto, in sostanza, agisce per evitare che il danno ricada su di lui.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823 € a 309.874 €.</p>
<b>C5</b>	<p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - 459 c.p.</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.</li> <li>- 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>C6</b>	<p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - 460 c.p.</b></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823€ a 774.685€</p>
<b>C7</b>	<p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – 461 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>C8</b>	<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – 464 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p>

	<p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823 € a 464.811 €.</p>
<b>C9</b>	<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Art. 473 c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</li> <li>2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</li> <li>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo fino ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> Da 25.823 a 774.685</p>
<b>C10</b>	<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</li> <li>2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</li> <li>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo fino ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> Da 25.823 a 774.685</p>
<b>D1</b>	<p><b>False comunicazioni sociali – 2621 c.c.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto</li> </ol>

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

**Note:**

- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;
- il reato è di mero pericolo e cioè non è richiesto che si verifichi un danno in esito alla condotta;
- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo;
- rilevano comunque le sole comunicazioni ufficiali, previste per legge (con esclusione, ad esempio, di dichiarazioni ai soci in assemblea o di comunicazioni alla stampa);
- esempio: iscrizione in bilancio (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività inesistenti ovvero di dati concernenti flussi finanziari difformi dalla realtà per eccesso o per difetto.

**Sanzioni interdittive:**

Non previste.

**Sanzioni pecuniarie:**

Da 25.822,84 € a 232.405,60 €.

**D2**

**False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – 2622 c.c.**

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, *ovvero* omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

4. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

5. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente

	<p>considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;</li> <li>- a differenza della fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. è qui necessario che dalla condotta derivi un danno patrimoniale.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,27€ a 619.748€.</p>
<b>D3</b>	<p><b>Falso in prospetto - 2623 c.c.<sup>1</sup></b></p> <p><sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art.34 Legge 28 dicembre 2005, n.262</p>
<b>D4</b>	<p><b>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 c.c.</b></p> <p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato può essere commesso solo da persona fisiche responsabili della revisione.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823,84€ a 201.418,10€.</p>
<b>D5</b>	<p><b>Impedito controllo – 2625 c.c., comma 2</b></p> <p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è un reato proprio degli amministratori.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 278.886,73€.</p>
<b>D6</b>	<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 c.c.</b></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è un reato proprio degli amministratori;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5,</li> </ul>

	<p>comma 1, d.lgs. 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 278.886,60€.</p>
<b>D7</b>	<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 c.c.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto attivo sono i soli amministratori;</li> <li>- si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione);</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 201.418,10€.</p>
<b>D8</b>	<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – 2628 c.c.</b></p> <p>1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto attivo sono i soli amministratori;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 278.886,60€.</p>
<b>D9</b>	<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori – 2629 c.c.</b></p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è reato proprio degli amministratori;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile</li> </ul>

	<p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,50€ a 511.292,10€.</p>
<b>D10</b>	<p><b>Formazione fittizia del capitale – 2632 c.c.</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore alloro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è reato proprio di amministratori e soci conferenti;</li> <li>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84€ a 278.886,73€.</p>
<b>D11</b>	<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - 2633 c.c.</b> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto attivo sono i liquidatori.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,50€ a 511.292,10€.</p>
<b>D12</b>	<p><b>Illecita influenza sull'assemblea – 2636 c.c.</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato può essere commesso da "chiunque".</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,50€ a 511.292,10€.</p>
<b>D13</b>	<p><b>Aggiotaggio – 2637 c.c.</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il reato può essere commesso da "chiunque".</li> </ul>

	<p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646€ a 774.685€.</p>
<b>D14</b>	<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c.c.</b></p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646€ a 774.685€. Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>D15</b>	<p><b>Omessa comunicazione del conflitto di interessi – 2629-bis c.c.</b></p> <p>1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) che pur avendo in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, non ne dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.</p> <p>2. La pena è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646€ a 619.748€.</p>



<b>E1</b>	<p><b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in schiavitù - art. 600 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdotto, come tutti i reati del gruppo "E" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 228/2003 (in G.U. 23.08.2003 n. 195);</li> <li>- ad esempio: illecita riduzione della mano d'opera dipendente o di parte di essa in condizione di schiavitù.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.292 € a 1.549.370 €.</p>
-----------	--

<b>E2</b>	<p><b>Tratta di persone – art. 601 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.292 € a 1.549.370 €</p>
-----------	---

<p><b>E3</b></p>	<p><b>Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.292 € a 1.549.370 €.</p>
<p><b>E4</b></p>	<p><b>Prostituzione minorile – art. 600 bis c.p.</b></p> <p>1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 77.469 € a 1.239.496€.</p>
<p><b>E5</b></p>	<p><b>Pornografia minorile – art. 600 ter c.p.</b></p> <p>1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>

	<p>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 77.469 € a 1.239.496€.</p>
<b>E6</b>	<p><b>Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 51.646 € a 1.084.559€.</p>
<b>E7</b>	<p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies c.p.</b></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 77.469 € a 1.239.496€.</p>
<b>E8</b>	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis e ter c.p.</b></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  da 77.400 € a 929.600 € .</p>

<p><b>F1</b></p>	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate – art. 187 bis T.U.F.</b>  Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 184 T.U.F.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa sanzione di cui si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96).</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.200 € a 1.550.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall'Ente.</p>
<p><b>F2</b></p>	<p><b>Manipolazione del mercato – art. 187 ter T.U.F.</b>  Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 185 T.U.F.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</p> <p>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</p> <p>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</p> <p>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</p> <p>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96);</li> <li>- Relativamente alle lettere a) e b) la Consob rende noto, con proprio regolamento, le prassi di mercato ammesse nel mercato interessato, per la valutazione della condotta delittuosa.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  da 103.200 € a 1.550.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall'Ente.</p>

Le condotte contrassegnate con la lettera **G** fanno riferimento ai Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006 n. 146 artt. 3 e 10) ovvero "reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**G1 Associazione per delinquere – art. 416 c.p.**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

**Sanzioni interdittive:**

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**Sanzioni pecuniarie:**

Da 103.200 € a 1.550.000 €.

**G2 Associazione di tipo mafioso – art. 416 bis c.p.**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento

	<p>della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.200 € a 1.550.000 €.</p>
<b>G3</b>	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri – art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art 291 - ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la</p>

	<p>commissione dei delitti.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.200 € a 1.550.000 €.</p>
<b>G4</b>	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.550.000 €.</p>
<p><b>G5</b></p>	<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <p>a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;</p> <p>c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore ai due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.549.000 €.</p>



<b>G6</b>	<p><b>Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni – art. 377 bis c.p.</b>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Fino a 774.500 €.</p>
<b>G7</b>	<p><b>Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale – art. 378 c.p.</b>  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Fino a 774.500 €.</p>
<b>H1</b>	<p><b>Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – art. 270 bis c.p.</b></p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>

<p><b>H2</b></p>	<p><b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.</b>          Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.          b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<p><b>H3</b></p>	<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione – art. 289 bis c.p.</b>          Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.          Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.          Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.          Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.          Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria va da</p>

	<p>51.600 € a 1.084.300 €.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>I1</b>	<p><b>Salute e Sicurezza sul lavoro: Omicidio colposo – art. 589 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro si applica una sanzione pecuniaria da 258.000 € a 1.549.000 €.</p> <p>Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria da 64.500 € a 774.500 €.</p>
<b>I2</b>	<p><b>Salute e Sicurezza sul lavoro: Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.</b></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.</p> <p>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a sei mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 387.250 €</p>
<b>L1</b>	<p><b>Ricettazione – art. 648 c.p.</b> Chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricever od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile e non è punibile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.500 €.</p>
<b>L2</b>	<p><b>Riciclaggio – art. 648 bis c.p.</b> Chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (Vale per ipotesi di reato 'sovra-nazionale').</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.500 €.</p>
<b>L3</b>	<p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p.</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due</p>

	<p>anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.500 €.</p>
<b>M1</b>	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.</b></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</li> <li>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</li> </ol> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M2</b>	<p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici– art. 615 quater c.p.</b></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p>

	<p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 77.400 €.</p>
<b>M3</b>	<p><b>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico</b> - <b>art. 615 quinquies c.p.</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 77.400 €.</p>
<b>M4</b>	<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quarter c.p.</b></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li> <li>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).</li> </ol> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p>

	Da 25.800 € a 774.500 €.
<b>M5</b>	<p><b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p.</b>          Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.          La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).          (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M6</b>	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p.</b>          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.          Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>          Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>          Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M7</b>	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.</b>          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.          Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.          Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p>

	<p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M8</b>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p.</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M9</b>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.</b></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>M10</b>	<p><b>Documenti informatici –art. 491 bis c.p.</b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti</p>



	<p>rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.</p>
<b>M11</b>	<p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640 quinquies c.p.</b></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.</p>
<b>N1</b>	<p><b>Associazione per delinquere - art. 416. sesto comma c.p.</b></p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Ovvero:  Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998 (art. 416 , comma 6, c.p.);</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.292 € a 1.549.370 €</p>

<p><b>N2</b></p>	<p><b>Associazione di tipo mafioso - Art. 416-bis c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</li> <li>2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</li> <li>3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</li> <li>4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</li> <li>5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</li> <li>6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</li> <li>7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</li> <li>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.292 € a 1.549.370 €</p>
<p><b>N3</b></p>	<p><b>Scambio elettorale politico-mafioso - Art. 416-ter c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.292 € a 1.549.370 €</p>

<p><b>N4</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Art. 630 c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</li> <li>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</li> <li>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</li> <li>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</li> <li>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</li> <li>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</li> <li>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.292 € a 1.549.370 €</p>
<p><b>N5</b></p>	<p><b>Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope - Art. 74 D.P.R. 309/90</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</li> <li>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</li> <li>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li> <li>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</li> <li>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</li> <li>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</li> <li>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse</li> </ol>

	<p>decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 103.292 € a 1.549.370 €</p>
<b>N6</b>	<p><b>Associazione per delinquere - Art. 416 c.p. (per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</li> <li>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</li> <li>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</li> <li>4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</li> <li>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 77.469 € a 1.239.496 €</p>
<b>N7</b>	<p><b>Termini di durata massima delle indagini preliminari - Art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.</b></p> <p>La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>....</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p>Ovvero:</p> <p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110</p>

	<p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 77.469 € a 1.239.496 €</p>
<b>01</b>	<p><b>Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 129.115 € a 774.685 €</p>
<b>02</b>	<p><b>Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 129.115 € a 774.685 €</p>
<b>03</b>	<p><b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 129.115 € a 774.685 €</p>
<b>04</b>	<p><b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 129.115 € a 774.685 €</p>

<p><b>05</b></p>	<p><b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Art. 517-ter c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</li> <li>2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</li> <li>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</li> <li>4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 129.115 € a 774.685 €</p>
<p><b>06</b></p>	<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Art. 517-quater c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</li> <li>2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</li> <li>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</li> <li>4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 129.115 € a 774.685 €</p>
<p><b>07</b></p>	<p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513-bis c.p.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</li> <li>2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non specificato, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

	<p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 206.584 € a 1.239.496 €</p>
<b>O8</b>	<p><b>Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .</li> <li>2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non specificato, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 206.584 € a 1.239.496 €</p>
<b>P1</b>	<p><b>Art. 171 L. n. 633/1941, comma 1 lett a) bis) e comma 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ....</li> <li>2. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</li> </ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo sino ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>P2</b>	<p><b>Art. 171-bis l. 633/1941</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</li> </ol>

	<p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b>  Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo sino ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b>  Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<p><b>P3</b></p>	<p><b>Art. 171-ter l. 633/1941</b></p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette</p>



misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

**Sanzioni interdittive:**

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo sino ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Sanzioni pecuniarie:**

Da 25.800 € a 774.500 €.

**P4 Art. 171-septies l. 633/1941**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
  - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

**Sanzioni interdittive:**

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo sino ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>P5</b>	<p><b>Art. 171-octies l. 633/1941</b></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo sino ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>Q8</b>	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 377-bis c.p.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>

# **Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

### ***ALLEGATO 4 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001***



**Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300**

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I □ RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE □ □ SEZIONE I □ PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE □ DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 1

Soggetti

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2

Principio di legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

### Art. 3

#### Successione di leggi

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

### Art. 4

#### Reati commessi all'estero

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

### Art. 5

#### Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### Art. 6

#### Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

## Art. 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel

rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L'ente può rinunciare all'amnistia.

## SEZIONE II

### SANZIONI IN GENERALE

Art. 9

Sanzioni amministrative

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;



e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Art. 10

##### Sanzione amministrativa pecuniaria

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### Art. 11

##### Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

#### Art. 12

##### Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

#### Art. 13

##### Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

#### Art. 14

##### Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

#### Art. 15

##### Commissario giudiziale

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### Art. 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

#### Art. 17

Riparazione delle conseguenze del reato

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

## Art. 18

### Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

## Art. 19

### Confisca

Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

## Art. 20

### Reiterazione

Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

## Art. 21

### Pluralità di illeciti

Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

## Art. 22

### Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di

misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Art. 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19.

Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO □

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### Art. 24-ter

##### Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### Art. 25

##### Concussione e corruzione

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da

duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino e duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione

pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

Reati societari

(Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate secondo quanto disposto dall'art. 39 comma 5 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2626, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote;



m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### Art. 25-quater

##### Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

#### Art. 25-quater. 1

##### Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### Art. 25-quinquies

##### Delitti contro la personalità individuale

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater,1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

#### Art. 25-sexies

##### Abusi di mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

#### Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione □ delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### Articolo 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-novies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 26

Delitti tentati

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE□□

SEZIONE I

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE

Art. 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Art. 28

Trasformazione dell'ente

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29

Fusione dell'ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei

quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### Art. 30

##### Scissione dell'ente

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### Art. 31

##### Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

#### Art. 32

##### Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. A tale fine, il giudice tiene

conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33

Cessione di azienda

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

### CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Disposizioni processuali applicabili Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 35 Estensione della disciplina relativa all'imputato All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

### SEZIONE II

#### SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 36

Attribuzioni del giudice penale

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37

Casi di improcedibilità

Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione

penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

#### Art. 38

##### Riunione e separazione dei procedimenti

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende

Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

#### Art. 39

##### Rappresentanza dell'ente

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

#### Art. 40

##### Difensore di ufficio

L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

#### Art. 41

## Contumacia dell'ente

L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

### Art. 42

#### Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

### Art. 43

#### Notificazioni all'ente

Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

## SEZIONE III

### PROVE

#### Art. 44

##### Incompatibilità con l'ufficio di testimone

Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

## SEZIONE IV

### MISURE CAUTELARI



## Art. 45

### Applicazione delle misure cautelari

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

## Art. 46

### Criteri di scelta delle misure

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

## Art. 47

### Giudice competente e procedimento di applicazione

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito

della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48

Adempimenti esecutivi

L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49

Sospensione delle misure cautelari

Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51

Durata massima delle misure cautelari

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322 bis, commi 1 bis e 2, del codice di procedura penale.

Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53

Sequestro preventivo

Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3 bis e 3 ter, 322, 322 bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54

Sequestro conservativo

Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Art. 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del

codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

#### Art. 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

#### Art. 57

Informazione di garanzia

L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### Art. 58

Archiviazione

Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

#### Art. 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

#### Art. 60

Decadenza dalla contestazione

Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 62

Giudizio abbreviato

Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63

Applicazione della sanzione su richiesta

L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64

Procedimento per decreto

Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Art. 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69

Sentenza di condanna

Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Art. 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72

Estensione delle impugnazioni

Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73

## Revisione delle sentenze

Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## SEZIONE IX

### ESECUZIONE

#### Art. 74

##### Giudice dell'esecuzione

Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

#### Art. 75

##### Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Abrogato

#### Art. 76

##### Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### Art. 77

##### Esecuzione delle sanzioni interdittive



L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

#### Art. 78

##### Conversione delle sanzioni interdittive

L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

#### Art. 79

##### Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

#### Art. 80

##### Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Abrogato

Art. 81

Certificati dell'anagrafe

Abrogato

Art. 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Abrogato

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83

Concorso di sanzioni

Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) abrogata
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.